



Osservatorio Tributario n. 4/2018
Luglio – Agosto 2018

**Rassegna di Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza**

<i>In evidenza</i>	
	Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, convertito in legge, con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 96
	Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87
ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)	Accertamento – Interpello ordinario – Conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d’azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente. Ris. Agenzia delle Entrate 9 agosto 2018, n. 63/E
IRES	“Opzione per la tassazione consolidata da parte di controllante neo-costituita” L. MIELE.
IRES	IRES – Strumenti finanziari derivati non di copertura – Deducibilità – Esclusione. Cass., sez. trib. 23 maggio 2018, n. 12738.
IRES	IRES – Deducibilità interessi passivi – Requisito di inerenza – Esclusione. Cass., sez. trib. 20 luglio 2018, n. 19430.
IRES	IRES – Addizionale – Enti creditizi – Questione di legittimità costituzionale Comm. trib. reg. del Piemonte, sez. VII, 5 luglio 2018, n. 354.
REDDITI DI IMPRESA	“Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 con cambio di regime fiscale” M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI.
REDDITI DI IMPRESA	“Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 senza cambio di regime fiscale” M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI.

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018

Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87	Pag. 1
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91	“ 1
Legge 9 agosto 2018, n. 96	“ 1

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Interpello – Risposte – Pubblicazione. Provv. Agenzia delle entrate 7 agosto 2018, n. 185630.	“ 2
Accertamento – Interpello ordinario – Conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente. Ris. Agenzia delle entrate 9 agosto 2018, n. 63/E.	“ 2

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“Ritenute sui dividendi in uscita e fondi di investimento non residenti: ancora una incompatibilità UE” di M. ANTONINI e C. SETTI DELLA VOLTA.	“ 3
Accordi internazionali – Componenti negativi di reddito – Perdite di stabili organizzazioni situate nello Stato membro – Deducibilità – Perdite in stabili organizzazioni situate in altri Stati membri – Esclusione – Illegittimità. Corte di Giust. UE, 12 giugno 2018, causa n. C-650/16.	“ 3
Fiscalità internazionale – Redditi prodotti all'estero – Credito d'imposta – Istanza di rimborso – Rappresentazione delle operazioni prescritte in sede di dichiarazione – Necessità – Evidenza della quota di imposta italiana versata – Necessità. Comm. trib. prov. di Milano, sez. I, 23 aprile 2017, n. 1814.	“ 3
Fiscalità internazionale – Stabile organizzazione – Dimostrazione da parte della società straniera delle attività preparatorie o ausiliarie – Stabile organizzazione in Italia – Esclusione. Comm. trib. prov. di Padova, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 19.	“ 4
Convenzioni internazionali – Abuso delle direttive europee e dei trattati contro le doppie imposizioni – Caratteristiche beneficiario effettivo. Comm. trib. reg. della Lombardia, 13 giugno 2018, n. 2707/8/18.	“ 4

ELUSIONE

“Notazioni in merito alla compatibilità della norma anti-elusiva in materia di contratti “pronti contro termine” e di “mutuo” aventi ad oggetto partecipazioni con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali” di F. CAPITTA.	“ 4
---	-----

IRES

“CFC: profili interpretativi e applicativi alla luce delle recenti modifiche normative, compatibilità rispetto al diritto comunitario ed internazionale”, di A. ANGELINI e A. ERARIO .	Pag. 5
“Società di gestione del risparmio, fondi immobiliari e soggettività tributaria”, di S. GUARINO .	“ 6
“Opzione per la tassazione consolidata da parte di controllante neo-costituita”, di L. MIELE .	“ 6
IRES – Strumenti finanziari derivati non di copertura – Deducibilità – Esclusione. Cass., sez. trib. 23 maggio 2018, n. 12738.	“ 7
IRES – Inerenza – Congruità dei costi – Antieconomicità dell’operazione. Cass., sez. trib. 17 luglio 2018, n. 18904.	“ 7
IRES – Accantonamento di quiescenza e previdenza – Trattamento di fine mandato degli amministratori – Deducibilità se risultante da atto avente data certa. Cass., sez. trib. 20 luglio 2018, n. 19368.	“ 7
IRES – Deducibilità interessi passivi – Requisito di inerenza – Esclusione. Cass., sez. trib. 20 luglio 2018, n. 19430.	“ 8
IRES – Costi deducibili – Inerenza nei rapporti infragruppo – Va valutata sull’insieme delle attività. Cass., sez. trib. 30 luglio 2018, n. 20113.	“ 8
IRES – Rinuncia al credito per interessi maturati dai soci di una persona giuridica – Incasso giuridico – Inerenza di alcuna monetizzazione del credito – Non imponibilità della rinuncia. Comm. trib. reg. di Milano, 29 gennaio 2018, n. 354/14/18.	“ 8
IRES – Fusione per incorporazione – Test di vitalità economica – Carattere di stagionalità – Superamento del minimo previsto dalla norma. Comm. trib. prov. di Brescia, 8 marzo 2018, n. 136/1/18.	“ 8
IRES – Prestiti infragruppo – Riqualficazione di un contratto di finanziamento <i>intercompany</i> in conferimento di capitale. Comm. trib. reg. della Liguria, 12 aprile 2018, n. 414/1/18.	“ 9
IRES – Accantonamenti – TFM – Deducibilità nell’esercizio di competenza – Legittimità. Comm. trib. prov. di Milano, sez. I, 17 aprile 2018, n. 1702.	“ 9
IRES – Addizionale – Enti creditizi – Questione di legittimità costituzionale. Comm. trib. reg. del Piemonte, sez. VII 5 luglio 2018, n. 354.	“ 9

REDDITI DI CAPITALE

“La nozione di strumento finanziario nella normativa relativa ai Piani individuali di risparmio (PIR)”, di M. BASTIANELLI .	“ 10
“PIR e altre agevolazioni fiscali per investimenti a lungo termine delle persone fisiche e degli enti di previdenza”, di F. DI CESARE .	“ 10
“La qualificazione delle polizze <i>unit</i> e <i>index linked</i> ai fini fiscali” di P. DI FELICE e S. MASSAROTTO .	“ 11
“Utili distribuiti da partecipate localizzate in paradisi fiscali”, di A. MASTROBERTI .	“ 12
Redditi di capitale – Dividendi – Tassazione – OICVM non residenti – OICVM residenti – Disparità di trattamento. Corte di Giust. UE, sez. V, 21 giugno 2018, causa n. C-480/16.	“ 12

RENDITE FINANZIARIE

“La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate: prime considerazioni su alcuni impatti di fiscalità internazionale”, di **V. FORTUNATO e M. PIAZZA.** **Pag. 13**

“Partecipazioni qualificate: incertezze su non residenti, fondi immobiliari e minusvalenze pregresse”, di **E. MIGNARRI.** **“ 14**

“Il trattamento fiscale dei redditi da partecipazioni qualificate è allineato a quello delle partecipazioni non qualificate”, di **R. PARISOTTO.** **“ 14**

“Redditi di partecipazioni qualificate: positiva ma di difficile applicazione la nuova disciplina secondo Assonime”, di **R. PARISOTTO.** **“ 14**

REDDITI DI IMPRESA

“Effetti fiscali correlati ai nuovi OIC: i “fatti successivi” e gli impatti ACE dei finanziamenti infruttiferi”, di **G. ALBANO e M. BETTARINI.** **“ 15**

“Finanziamenti infragruppo: effetti della rilevazione contabile sulla determinazione di IRES e IRAP”, di **R. CARMELLI e M. MANZINI.** **“ 17**

“Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 con cambio di regime fiscale”, di **M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI.** **“ 18**

“Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 senza cambio di regime fiscale”, di **M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI.** **“ 22**

Imposte sui redditi – Operazioni straordinarie – Scissione di società – Responsabilità per debiti fiscali della società scissa – Solidarietà illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione – Differenti trattamenti rispetto alla disciplina civile – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.
Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 90. **“ 24**

Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Spesa di regia – Deducibilità – Inerenza – Necessità – Certificazione da parte della società di revisione – Sufficienza.
Cass., sez. trib. 18 maggio 2018, n. 12285. **“ 25**

Redditi di impresa – Premio di risultato erogato ai dipendenti – Deducibilità – Esercizio di competenza.
Comm. trib. reg. della Lombardia, 9 luglio 2018, n. 3152/3/18. **“ 25**

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Redditi di lavoro dipendente – TFR – Ritenute – Versamento tramite compensazione – Utilizzo di credito derivante da pregressi versamenti effettuati a titolo di acconto – Mancata esposizione in dichiarazione del credito – Irrilevanza – Opposizione del contribuente alla maggiore pretesa tributaria – Ammissibilità – Prova di errori di fatto o omissioni – Necessità.
Cass., sez. trib. 24 gennaio 2018, n. 1716. **“ 25**

Redditi di lavoro dipendente – *Stock options* – Applicabilità tassazione vigente al momento dell'esercizio dell'opzione.
Cass., sez. V 17 luglio 2018, n. 18917. **“ 26**

RISCOSSIONE

Riscossione – Conversione del termine breve in ordinario – Operatività del termine quinquennale – Sussistenza.

Cass., sez. trib. 12 dicembre 2017, n. 1997.

Pag. 26

Riscossione – Prescrizione – IRPEF e IVA – Esclusione della c.d. conversione del termine breve in ordinario – Irrilevanza – Termine di prescrizione decennale previsto per il credito fiscale azionario – Rilevanza.

Comm. trib. reg. dell'Abruzzo, sez. I, 16 giugno 2016, n. 169.

“ 26

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

“Imposta sostitutiva opzionale sui finanziamenti – Estensione del requisito soggettivo agli intermediari finanziari diversi dalle banche – Sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 24 ottobre 2017”, di **M. PULCINI**.

“ 27

IVA

“Il regime IVA dei servizi di consulenza finanziaria in materia di investimenti tra orientamenti comunitari e prassi interna”, di **F. FASSO**.

“ 27

“Gruppo IVA: valutazioni di convenienza”, di **F. GRANDOLGO, P. LISI e F. PAPOTTI**.

“ 28

“Gruppo IVA – Cripticità in tema di vincolo economico”, di **D. MORABITO e C. ATTARDI**.

“ 28

IVA – Costituzione Gruppo IVA – Presentazione istanze di interpello finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d'imposta in un Gruppo IVA – Chiarimenti.

Ris. Agenzia delle entrate 10 luglio 2018, n. 54/E.

“ 29

IVA – Detrazione – Locazione di immobile da società *holding* a sua controllata – Detrazione delle spese sostenute per l'acquisto della partecipazione – Legittimità.

Corte di Giust. UE, sez. VII 5 luglio 2018, causa n. C-320/17.

“ 29

IVA – Accessorietà – Contratto di intermediazione – Servizi amministrativi e tecnici forniti dalla società intermediaria – Natura accessoria.

Cass., sez. trib. 6 luglio 2018, n. 17836.

“ 29

REGISTRO (Imposta di)

“Retroattive le modifiche all'art. 20 del TUR? Il commento”, di **G. ZIZZO**.

“ 30

Registro (imposta di) – Divisioni – Masse plurime – Individuazione dei titoli che generano la comunione – Rilevanza – Titoli che traslano le quote tra i soggetti all'interno della stessa massa – Irrilevanza.

Cass., sez. trib. 9 novembre 2017, n. 7604.

“ 30

Registro (imposta di) – Conferimento d'azienda e cessione delle quote della conferitaria – Riqualeficabilità in cessione d'azienda – Illegittimità – Assenza del collegamento negoziale.

Comm. trib. reg. di Milano, 15 giugno 2018, n. 2772/13/18.

“ 30

TRUST

“Il *trust* – Parte seconda”, di **A. RAVERA**.

Pag. 31

Trust – Conferimento di beni – Non si applica l'imposta sulle successioni
Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. 15, 29 marzo 2018, n. 1399.

“ 31

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 luglio al 31 agosto 2018

Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (in G.U. 13 luglio 2018, n. 161).

Il decreto, in vigore dal 14 luglio 2018, contiene una serie di disposizioni in materia fiscale e di agevolazioni. In particolare:

- l'esonero dallo “*split payment*” per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte;
- la proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture relativa al terzo trimestre 2018;
- l'introduzione del requisito della territorialità degli investimenti per la fruizione dell'*iper*-ammortamento e la previsione del recupero dell'agevolazione in caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione all'estero dei beni agevolati;
- la modifica della disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo;
- l'introduzione di nuovi limiti alla delocalizzazione nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato;
- la modifica della disciplina del “redditometro”;
- l'abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (in G.U. 25 luglio 2018, n. 171).

Il decreto, in vigore dal 26 luglio 2018, proroga una serie di termini in materia di enti territoriali, giustizia, ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione, cultura, salute, eventi sismici, sport, banche popolari e gruppi bancari cooperativi.

Legge 9 agosto 2018, n. 96: “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (in G.U. 11 agosto 2018, n. 186).

La legge, in vigore dall'11 agosto 2018 converte con modificazioni il DL 87/2018.

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Prassi Amministrativa

Accertamento – Interpello – Risposte – Pubblicazione.

Prov. Agenzia delle entrate 7 agosto 2018, n. 185630, nel sito web www.eutekne.it.

Il provvedimento ha l'obiettivo di portare a conoscenza dei contribuenti le soluzioni interpretative adottate con risposte a interpelli rese dall'Agenzia nei casi in cui i quesiti vertano su fattispecie che abbiano interesse generale.

La pubblicazione riguarderà le risposte a tutte le tipologie di interpello rilasciate a decorrere dal 1° settembre n.s.

Il provvedimento precisa che la pubblicazione avverrà sotto forma di circolare o di risoluzione nel caso in cui le risposte contengano "chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l'orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, garantiscano maggiore uniformità di comportamento" o "nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici".

Verrà, ovviamente, garantita la riservatezza del contribuente, con la pubblicazione dei soli principi di diritto contenuti nelle risposte, omettendo qualsiasi riferimento anche alla fattispecie concreta. (EM)

Accertamento – Interpello ordinario – Conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente.

Ris. Agenzia delle entrate 9 agosto 2018, n. 63/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Al conferimento di un ramo d'azienda da parte di una stabile organizzazione italiana di un soggetto UE in favore di una società italiana è applicabile il regime di neutralità fiscale previsto dagli artt. 178 e 179 del TUIR. E' tuttavia necessario che, la stabile organizzazione conferente iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio bilancio e assuma quale valore fiscalmente riconosciuto, quello del ramo d'azienda conferito.

L'Agenzia ha analizzato gli effetti fiscali di un'operazione di conferimento di un ramo d'azienda da parte della stabile organizzazione italiana di una società francese attiva nel comparto assicurativo. In particolare, la stabile italiana svolgeva in Italia due attività e intendeva conferire uno dei due rami in favore di una società residente controllata dalla casa madre francese.

La neutralità fiscale di un conferimento d'azienda da parte di una stabile è implicitamente condizionata al fatto che la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità della stabile organizzazione conferente da cui provengono gli *asset* conferiti. Qualora ciò non avvenga ovvero, successivamente al conferimento, le partecipazioni nella conferitaria siano trasferite o assegnate alla casa madre non residente, le partecipazioni si considereranno realizzate al valore normale. (EM)

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali - CFC

Dottrina

“Ritenute sui dividendi in uscita e fondi di investimento non residenti: ancora una incompatibilità UE” di M. ANTONINI e C. SETTI DELLA VOLTA, in Corr. Trib. 30/2018, pag. 2339.

Il breve scritto prende spunto dalla sentenza C-480/16 della Corte di Giustizia che si è pronunciata su di un caso danese di disparità di trattamento tra OICVM residenti e non residenti.

La sentenza è di indubbio interesse in quanto fornisce le indicazioni utili al fine di rendere compatibili i regimi impositivi dei fondi di investimento con il diritto comunitario.

Con riguardo in particolare al contesto italiano, l'A. sottolinea come gli OICR residenti sono esenti da imposizione ai fini IRES, mentre gli OICR non residenti sono assoggettati a tassazione, nel caso dei dividendi mediante la ritenuta ai sensi del combinato disposto dell'art 23 TUIR e 27 del DPR 600/73 e come, questo sistema di tassazione dei fondi, che riguarda potenzialmente pressoché tutti gli OICR istituiti al di fuori dell'Unione Europea, o quantomeno, quelli istituiti in Stati che consentono lo scambio di informazioni ai fini fiscali, non sia compatibile con il diritto comunitario.

Questa presunta incompatibilità potrà in futuro trovare certamente spazio in istanze di rimborso. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Accordi internazionali – Componenti negativi di reddito – Perdite di stabili organizzazioni situate nello Stato membro – Deducibilità – Perdite in stabili organizzazioni situate in altri Stati membri – Esclusione – Illegittimità.

Corte di Giust. UE, 12 giugno 2018, causa n. C-650/16, ne Il fisco 26/2018, pag. 2595.

La normativa comunitaria non è compatibile con la normativa di uno Stato membro in base alla quale una società residente in tale Stato può dedurre dalla base imponibile dell'imposta sulle società le perdite di una stabile organizzazione che si trova sul territorio nazionale, ma non le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, in cui, in definitiva, tali perdite non possano essere computate. Per ovviare a tale incompatibilità non è sufficiente offrire alla società controllante la possibilità di beneficiare di un sistema di imposizione congiunta internazionale, come quello che richiede alla stessa di raggruppare, ai fini della medesima imposta, tutte le controllate e le stabili organizzazioni aventi sede al di fuori dello Stato membro, per un periodo di dieci anni.

Commissioni tributarie di merito

Fiscalità internazionale – Redditi prodotti all'estero – Credito d'imposta – Istanza di rimborso – Rappresentazione delle operazioni prescritte in sede di dichiarazione – Necessità – Evidenza della quota di imposta italiana versata – Necessità.

Comm. trib. prov. di Milano, sez. I, 23 aprile 2017, n. 1814, in GT-Riv. giur. Trib. 8-9/2018, pag. 704.

Il meccanismo del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 TUIR ha come finalità quella di evitare che uno stesso reddito sia sottoposto ad una doppia tassazione. La conseguenza è che con l'istanza di rimborso occorre dare evidenza della modalità di determinazione del credito d'imposta mediante la rappresentazione delle medesime operazioni prescritte in sede di dichiarazione, evidenziando la quota di imposta italiana versata in più per effetto della mancata esposizione del credito d'imposta estero.

Fiscalità internazionale – Stabile organizzazione – Dimostrazione da parte della società straniera delle attività preparatorie o ausiliarie – Stabile organizzazione in Italia – Esclusione.
Comm. trib. prov. di Padova, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 19, GT-Riv. giur. Trib. 6/2018, pag. 531.

Ad una società italiana, che commercializza pacchetti turistici e svolge di fatto attività preparatorie o ausiliarie, non può essere contestata di essere una stabile organizzazione di una società estera, che vende *software* ad operatori turistici, se non viene dimostrato che la prima ha un ruolo attivo e determinante nello svolgimento dell'attività del soggetto straniero.

Convenzioni internazionali – Abuso delle direttive europee e dei trattati contro le doppie imposizioni – Caratteristiche beneficiario effettivo.

Comm. trib. reg. della Lombardia, 13 giugno 2018, n. 2707/8/18, nel sito web www.eutekne.it.

Il certificato dello Stato UE che riconosce lo *status* di beneficiario effettivo, in base alla direttiva 2003/49 – recepita con il D.Lgs. 143/2005 che ha introdotto l'art. 26-*quater* del DPR 600/73 che esenta da ritenuta alla fonte gli interessi corrisposti ove il beneficiario sia un'impresa consociata sita in altro Stato membro – non costituisce prova legale e deve essere valutato nell'ambito del contesto nel quale opera la società beneficiaria degli interessi secondo il diritto civile, con riferimento alla sua struttura organizzativa ed all'attività sostanzialmente svolta.

In sostanza, non costituisce beneficiario effettivo degli interessi una società comunitaria che controlla la società italiana che corrisponde gli interessi stessi, ma che rappresenta una mera società *conduit*, interposta tra la società italiana e il beneficiario finale, limitandosi a rigirare gli interessi al beneficiario finale.

La CTR Lombardia ha ritenuto che la costruzione societaria realizzata in Lussemburgo, il cui 51% era detenuto dalle consociate destinatarie, insieme ad altre facenti parte dello stesso gruppo, dei finanziamenti, non svolgesse reale attività economica e costituisse in verità mero schermo, quale *conduit*, del reale beneficiario degli interessi.

La conclusione dei giudici è quella di negare i benefici convenzionali, anche considerato che risultava dimostrato che l'operazione era stata posta in essere in violazione delle norme vigenti in tema di abuso, disconoscendo alla società la qualifica di beneficiario effettivo in quanto *conduit* svolgente un ruolo meramente passante per far transitare le operazioni di finanziamento per evitare la ritenuta sugli interessi in uscita dall'Italia.

ELUSIONE

Dottrina

“Notazioni in merito alla compatibilità della norma anti-elusiva in materia di contratti “pronti contro termine” e di “mutuo” aventi ad oggetto partecipazioni con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali” di F. CAPITTA, in Boll. Trib. 12/2018, pag. 907.

La norma antielusiva sui pronti contro termine introdotta dal legislatore – volta ad evitare che dividendi ordinariamente imponibili (in capo al cedente a pronti) vengano trasformati in dividendi esenti (in capo all'acquirente a pronti) – e successivamente aggiornata per tener conto del nuovo regime dei dividendi, prevede, in sostanza, che l'esclusione da imposizioni dei dividendi sia applicabile in capo a chi detiene temporaneamente le partecipazioni in costanza del contratto di pronti contro termine solamente se tale regime sia applicabile anche al titolare effettivo delle partecipazioni.

Dopo una breve dinamica dei trattati essenziali della disciplina, l'articolo si sofferma sui profili di incompatibilità della norma con il principio della libera circolazione dei capitali per poi concludere con una proposta di interpretazione alternativa che comporti un'applicazione della norma

compatibile con il richiamato principio comunitario al fine di evitare situazioni di discriminazione nei confronti dei capitali esteri.

I dividendi percepiti dall'acquirente a pronti, qualora questi sia un soggetto IRES, sarebbero esclusi da imposizione ma, in base alla specifica norma antielusiva del 1997, il regime di esclusione opererebbe, come detto, solamente a condizione che tale regime sarebbe spettato al cedente a pronti.

Tale eventualità, tuttavia, non si verifica quando il cedente a pronti è un soggetto non residente e il contratto ha ad oggetto partecipazioni in società estere, posto che, in tal caso, non essendo il cedente a pronti soggetto a tassazione in Italia, sui dividendi percepiti non si verifica l'effetto di elusione delle imposte italiane (e cioè che dividendi ordinariamente imponibili in capo al cedente a pronti vengano trasformati attraverso un'operazione di pronti contro termine, in dividendi esenti in capo all'acquirente a pronti).

Ciò detto, l'A. giunge alla conclusione che la norma antielusiva sui pronti contro termine debba ritenersi inapplicabile nel caso in cui il cedente a pronti sia un soggetto non residente e il contratto abbia ad oggetto partecipazioni in società estere, con la conseguenza che, in tal caso, i dividendi percepiti dall'acquirente a pronti potranno beneficiare del regime di esclusione da imposizione. (EM)

IRES

Dottrina

“CFC: profili interpretativi e applicativi alla luce delle recenti modifiche normative, compatibilità rispetto al diritto comunitario ed internazionale” di A. ANGELINI e A. ERARIO, in Fisc. e comm. int. 6/2018, pag. 5.

Nel contributo in commento viene compiuto un esaustivo *excursus* sull'evoluzione della disciplina CFC recata dall'art. 167 del TUIR, oggetto di ripetute modifiche negli ultimi anni: prima con la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), poi con il D.Lgs. n. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) e, in ultimo, con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

I profili trattati riguardano, in particolare:

- l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, inizialmente basata su liste tassative e attualmente incardinata sul raffronto, da operare anno per anno a cura del soggetto controllante residente, tra il livello di tassazione nominale applicato all'estero e quello applicabile in Italia;
- l'applicabilità del regime, oltre che alle “imprese” residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato (comma 1), anche alle altre, se sottoposte ad un livello di tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella applicabile in Italia e connotate da ricavi prevalentemente passive e/o infragruppo (comma 8-bis);
- la scelta del legislatore di definire esimenti diverse a seconda che si rientri nella previsione di cui al comma 1 (in tal caso rilevano il radicamento locale del soggetto estero o, in alternativa, la mancata delocalizzazione di redditi in stati a regime fiscale privilegiato da parte del controllante residente; comma 5) ovvero in quella del comma 8-bis (in tale ipotesi, il regime può essere disapplicato se l'insediamento estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito risparmio fiscale; comma 8-ter).
- il credito di imposta indiretto riconosciuto al socio di una entità residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, qualora la normativa CFC sia stata disapplicata rispetto a tale entità in virtù della prima esimente dell'art. 167, comma 5, TUIR;
- la compatibilità della disciplina CFC nazionale con il diritto di stabilimento previsto dall'art. 49 del Trattato UE e con il diritto alla libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 del medesimo Trattato;
- l'allineamento della normativa domestica alle indicazioni fornite dall'OCSE nell'ambito dell'Action 3 del progetto BEPS. (PT)

“Società di gestione del risparmio, fondi immobiliari e soggettività tributaria” di S. GUARINO, in Boll. Trib. 12/2018, pag. 901.

Tra SGR e fondo si delinea una separazione patrimoniale perfetta, essendo il patrimonio del fondo separato sia da quello dei partecipanti che da quello della SGR.

SGR e fondo immobiliare sono soggetti distinti ed autonomi sia a livello giuridico che tributario.

La norma che istituisce l'imposta sostitutiva sui fondi immobiliari, nell'ordinare alla SGR di prelevare dal fondo le somme necessarie ad assolvere l'obbligo tributario, non fa altro che confermare questo rapporto: la SGR come gestore del fondo assolve l'obbligazione gravante sul fondo svolgendo le attività di liquidazione e prelevando quanto necessario a pagare l'imposta sostitutiva, ma non potrà mai essere ritenuta responsabile se il fondo immobiliare non ha riserve da cui effettuare il prelievo tributario.

Allo stesso modo le sanzioni per violazioni commesse nell'esecuzione del rapporto sono a carico solo ed esclusivamente del fondo, che potrà agire per mala gestione nei confronti della SGR.

Alla SGR ed ai suoi amministratori competono poi tutte le responsabilità per le violazioni commesse nell'esecuzione di compiti gestori.

Conseguentemente l'A. ritiene del tutto illegittima la prassi dell'Agenzia di richiedere alla SGR e non al fondo, imposte, interessi e sanzioni tributarie per irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 32 D.L. 78/2010. (EM)

"Opzione per la tassazione consolidata da parte di controllante neo - costituita", di L. MIELE, in Corr. Trib. 26/2018, pag. 2003.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (AdE) n. 40/E del 2018 riafferma il principio del "legittimo risparmio d'imposta", secondo il quale il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d'imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo, tra gli atti, i fatti e i contratti, quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. Il tema affrontato è quello della possibilità di accedere immediatamente alla tassazione di gruppo da parte di una *holding* neo-costituita con una società già esistente e della eventuale possibilità di censura, ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), per eventuali profili abusivi di tale riorganizzazione. L'AdE nello specifico ammette, già a partire dall'esercizio di costituzione (il 2017), l'opzione tra *holding* neo-costituita, che assume il ruolo di consolidante, e una società controllata che chiude anch'essa l'esercizio sociale al 31 dicembre 2017.

L'operazione di riorganizzazione descritta nell'istanza di interpello è caratterizzata dalla costituzione di una *holding* (Alfa Srl) nel giugno 2017, che acquisisce, entro la fine dello stesso anno, l'intero capitale di Beta S.p.A. La *holding* Alfa acquisisce anche le partecipazioni totalitarie al capitale sociale delle società Gamma e di Delta. In sostanza, la *holding* avrà il controllo qualificato, secondo l'art. 120 TUIR, necessario per accedere alla tassazione consolidata. Contestualmente la società Delta, che aveva il periodo d'esercizio non coincidente con l'anno solare, compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno, delibera una modifica del proprio esercizio sociale allineandolo, coerentemente con la *holding* e le altre società del Gruppo, all'anno solare. L'AdE, in risposta al quesito posto dall'istante, ha consentito – completate le operazioni descritte – che la *holding* e la società Delta, optassero per il regime del consolidato fiscale già con decorrenza dal periodo d'imposta 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017. Il caso prospettato è riconducibile a quello contemplato dalla circolare n. 53/E del 2004 in relazione alle società neo-costituite, in cui si precisava che le società neo costituite, appunto, possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti, già nel corso dell'esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, se tanto la società controllante quanto la controllata siano società neocostituite e la data di costituzione della controllante non è successiva alla data di costituzione della controllata.

Con riferimento all'abuso, la risoluzione n. 40/E del 2018 nello stabilire la non elusività dell'operazione, è confermativa di un principio e cioè che tutte le operazioni di riorganizzazione aziendale che consentono al contribuente di soddisfare i presupposti per poter fruire di regimi tributari alternativi devono ritenersi legittime e non abusive. Inoltre, va rispettato il principio di fondo

secondo cui le scelte che non sono considerate abusive ove compiute inizialmente devono ritenersi altrettanto legittime nel caso in cui siano operate in itinere, ossia quando le condizioni di accesso ad un regime fiscale si verifichino *ex post*. L'assenza di un vantaggio fiscale indebito è di per sé sufficiente ad escludere che la riorganizzazione possa essere inquadrata come una forma di abuso del diritto. Non si ravvisa, nella fattispecie, alcuna violazione della *ratio* delle norme o dei principi generali dell'ordinamento. In tale ottica, anche la modifica della durata dell'esercizio sociale da parte di Delta Srl rientra semplicemente fra gli atti che è legittimo porre in essere per fruire di un regime fiscale e dei conseguenti vantaggi tributari. (WR)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRES – Strumenti finanziari derivati non di copertura – Deducibilità – Esclusione.

Cass., sez. trib. 23 maggio 2018, n. 12738, nel sito web www.eutekne.it.

La perdita derivante dalla risoluzione anticipata di un *interest rate swap* (IRS), che non presenti una stretta correlazione con l'attività coperta e che, quindi sia considerato come derivato "non di copertura", non è fiscalmente deducibile qualora l'oggetto sociale non sia costituito dalla assunzione di rischi finanziari, tipico degli enti creditizi, ma dalla produzione (o commercio) di beni, posto che nella specie non è rispettato il principio di inerenza.

IRES – Inerenza – Congruità dei costi – Antieconomicità dell'operazione.

Cass., sez. trib. 17 luglio 2018, n. 18904, nel sito web www.eutekne.it.

In riferimento alle imposte sul reddito, il principio di inerenza dei costi si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa.

In tal caso, è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali.

Ai fini IVA, invece, considerata la giurisprudenza comunitaria e il particolare meccanismo di tale tributo armonizzato, imperniato sul concetto di neutralità, i giudici di legittimità hanno stabilito che il giudizio di congruità non condiziona, né esclude il diritto a detrazione, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e attività d'impresa.

IRES – Accantonamento di quiescenza e previdenza – Trattamento di fine mandato degli amministratori – Deducibilità se risultante da atto avente data certa.

Cass., sez. trib. 20 luglio 2018, n. 19368, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte di Cassazione ha confermato che gli accantonamenti al trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili solamente se il diritto spettante agli amministratori deriva da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Secondo la Cassazione, il rinvio, effettuato dall'art. 105 comma 4 del TUIR, alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa *ex art. 17 comma 1, lett. c) del TUIR*, è da considerarsi un "rinvio pieno, nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi

accantonamenti si richiede che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".

IRES – Deducibilità interessi passivi – Requisito di inerenza – Esclusione.

Cass., sez. trib. 20 luglio 2018, n. 19430, nel sito web www.eutekne.it.

Gli interessi passivi sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dall'art. 96 del TUIR, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza.

Nello specifico, si afferma che il diritto alla deducibilità *tout court* degli interessi passivi trova esplicito fondamento nel tenore letterale del comma 5 dell'art. 109 del TUIR, il quale indica la chiara volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito di impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità deve essere riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sull'inerenza.

IRES – Costi deducibili – Inerenza nei rapporti infragruppo – Va valutata sull'insieme delle attività.

Cass., sez. trib. 30 luglio 2018, n. 20113, nel sito web www.eutekne.it.

L'inerenza dei costi deducibili o detraibili nei rapporti infragruppo va valutata secondo il criterio della coerenza e dell'utilità economica dell'intera attività svolta.

Il giudizio sull'inerenza del costo va riferito all'oggetto sociale dell'impresa "nel senso che esso è deducibile se è funzionale alle singole attività sociali o, comunque, se apporta all'impresa un'utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata". L'inerenza, in sostanza, non integra un nesso tra costo e ricavo, ma si sostanzia nella correlazione tra costo e attività d'impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile.

Nell'ambito dei rapporti infragruppo, l'inerenza del costo, non è necessariamente legata al vantaggio economico conseguito anche quando sussiste una supposta antieconomicità della spesa.

Commissioni tributarie di merito

IRES – Rinuncia al credito per interessi maturati dai soci di una persona giuridica – Incasso giuridico – Inerenza di alcuna monetizzazione del credito – Non imponibilità della rinuncia.

Comm. trib. reg. di Milano 29 gennaio 2018, n. 354/14/18, in La gest. Straord. Impr. 3/2018, pag. 150.

Secondo l'Amministrazione finanziaria la rinuncia, da parte del socio, di crediti vantati verso la controllata, correlati a redditi tassati per cassa, presupporrebbe l'incasso "giuridico" dei crediti medesimi in capo al socio, con conseguente obbligo di tassazione dell'importo rinunciato.

L'istituto dell'incasso giuridico non sembra, invece, essere compatibile con la normativa giacché non pare sussistere alcuna connotazione antielusiva nelle norme che sovrintendono alla tassazione dei redditi secondo il principio di cassa. Presupposto ineludibile per l'imposizione degli interessi è il loro conseguimento, ossia l'incasso "reale". Anche il lamentato salto d'imposta, qualora si verifichi, non sembra sufficiente a legittimare l'istituto.

IRES – Fusione per incorporazione – Test di vitalità economica – Carattere di stagionalità – Superamento del minimo previsto dalla norma.

Comm. trib. prov. di Brescia, 8 marzo 2018, n. 136/1/18, nel sito web www.eutekne.it.

In caso di fusione per incorporazione non sono fondate le pretese dell'Ufficio che contesta il mancato superamento del c.d. test di vitalità ex art. 172, comma 7 del TUIR con riferimento al periodo "ante

fusione” per il quale ci si è avvalsi della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali, se gran parte dell’attività dell’incorporata svolta è caratterizzata da stagionalità.

IRES – Prestiti infragruppo – Riqualficazione di un contratto di finanziamento *intercompany* in conferimento di capitale.

Comm. trib. reg. della Liguria, 12 aprile 2018, n. 414/1/18, nel sito web www.eutekne.it.

La Commissione si è espressa sulla legittimità di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, analizzando le transazioni occorse in seno a un’operazione di *leveraged buy-out* (Lbo), aveva riqualficato un contratto di finanziamento *intercompany* in conferimento di capitale negando nel caso di specie sussistessero i presupposti affinché l’ufficio potesse riqualficare il contratto in oggetto.

Nell’ambito di un’operazione infragruppo di Lbo, il Fisco non può riqualficare un finanziamento tra due consociate in un conferimento di capitale, sindacando l’effettiva volontà contrattuale delle parti sulla base dell’art. 110, comma 7, del TUIR.

Questo perché il comma 7 – posto a base dell’accertamento impugnato – dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con parti correlate non residenti nel territorio dello Stato siano valutati in base al valore normale dei beni e servizi ceduti. Perciò, l’unica rettifica consentita all’ufficio sarebbe stata quella relativa al valore normale del tasso di interesse convenuto tra le parti.

Preliminarmente la Commissione richiama l’art. 110, comma 7 del TUIR, secondo il quale i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti e dei servizi ceduti, e quindi, nel caso all’esame, l’unica rettifica consentita sarebbe stata quella di considerare se il tasso di interesse convenuto fosse o meno inferiore al valore normale.

IRES – Accantonamenti – TFM – Deducibilità nell’esercizio di competenza – Legittimità.

Comm. trib. prov. di Milano, sez. I, 17 aprile 2018, n. 1702, ne Il fisco 28/2018, pag. 2788.

Nel caso in cui l’assemblea dei soci rinnovi per diversi mandati i medesimi amministratori, non si verifica una situazione senza soluzione di continuità. Infatti, il concetto di rieleggibilità si configura come nuova nomina a tutti gli effetti, quindi, per quel triennio, la rieleggibilità equivale a nuova nomina. Pertanto, qualora venga inserita nello statuto societario una clausola che preveda un’indennità di TFM a favore degli amministratori, prima della loro nuova nomina, tale modifica si deve considerare alla stregua di un atto con data certa anteriore all’inizio del relativo mandato, adempimento ritenuto quanto meno opportuno (necessario per l’Agenzia delle entrate) per la deduzione dell’accantonamento. In questo caso, la deduzione dell’accantonamento avviene secondo il principio di competenza.

IRES – Addizionale – Enti creditizi – Questione di legittimità costituzionale.

Comm. trib. reg. del Piemonte, sez. VII, ord. 5 luglio 2018, n. 354, nel sito web www.ipsoa.it.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari, disposta dall’art. 2, comma 2, del Decreto Legge 133/13 sia sotto l’aspetto della disparità di trattamento tra contribuenti, sia sotto il profilo della capacità contributiva e da ultimo, perché la necessità di reperire in un breve lasso di tempo le risorse per togliere l’IMU non può essere un motivo straordinario che legittima l’adozione di un decreto legge ⁽¹⁾. Su tali presupposti la CTR del Piemonte ha ritenuto di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

¹ Con il decreto legge 133/2013, il legislatore ha introdotto, per i soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo, una maggiorazione all’aliquota IRES.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

“La nozione di strumento finanziario nella normativa relativa ai Piani individuali di risparmio (PIR) di M. BASTIANELLI, in Strum. fin. e fisc. 36/2018, pag. 17.

Premesso che la normativa sui piani individuali di risparmio (PIR), introdotta dalla legge n. 232 del 2016 e modificata e integrata dal D.L. n. 50 del 2017, presenta numerosi richiami agli strumenti finanziari, oggetto di investimento delle somme o valori nel PIR, senza tuttavia precisare il loro contenuto, l'A. ritiene opportuno indagarne il contenuto concreto essendo esso rilevante ai fini dei meccanismi applicativi della normativa sui PIR.

L'A. ritiene che se scopo della norma è quello di favorire l'accesso delle imprese, anche non quotate, alle risorse finanziarie messe a disposizione dei PIR, attribuire al termine “strumento finanziario” il significato ricavato da una norma di settore (il TUF), alla quale corrispondono regole di condotta e responsabilità di natura civile, amministrativa e penale, non appare in linea con la *ratio* della normativa PIR. Infatti, qualora si accedesse ad un significato di strumento finanziario conforme all'art. 1 del TUF, sarebbero escluse la maggior parte delle imprese non quotate, comprese le *start up* innovative e le PMI innovative, la cui forma assolutamente prevalente è quella di società a responsabilità limitata; infatti dette società rientrano nella nozione di prodotto finanziario di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del TUF e non in quella di strumento finanziario.

L'A. opera una ricognizione sia della normativa PIR sia delle Linee Guida del MEF sia della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 2018 per sostenere che il concetto di strumento finanziario deve essere assunto in un'accezione ampia cioè nel significato di prodotto finanziario. Accedere ad una nozione di strumento finanziario allargata sino a ricomprendere tutti i prodotti finanziari consentirebbe di inserire nel Piano tutti gli investimenti produttivi di reddito di capitale e di redditi diversi finanziari. In tal caso la gamma di impieghi si estenderebbe anche alla partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata, altrimenti escluse, o ai crediti pecuniari, sempreché i loro redditi siano assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. (GDA)

“PIR e altre agevolazioni fiscali per investimenti a lungo termine delle persone fisiche e degli enti di previdenza” di F. DI CESARE, in Gest. Straord. Impr. 4/2018, pag. 17.

Con l'articolo in esame viene fatta un'attenta ricognizione delle disposizioni istitutive e dei meccanismi applicativi dei PIR persone fisiche nonché degli investimenti a lungo termine delle casse di previdenza e dei fondi pensione; detta ricognizione tiene conto anche dei documenti di prassi emanati dal MEF (Linee Guida del 4 ottobre 2017) e dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018).

Nelle conclusioni l'A. dà rilevanza, da un lato, al successo delle misure agevolative in esame in termini di raccolta e, dall'altro, ad alcune critiche.

In particolare viene rilevata la disparità di trattamento tra l'ambito di applicazione del PIR (esteso a qualsiasi strumento finanziario anche di debito) e quello delle casse di previdenza e delle forme di previdenza complementare che, salvo talune eccezioni, comprende solo azioni e quote di imprese qualificate, restando esclusi gli strumenti di debito; il che significa tagliar fuori tutto il mondo del *private debt* che in Italia è appena nato e che dovrebbe essere aiutato a decollare.

Per quanto riguarda la decorrenza della norma, in deroga allo statuto del contribuente, l'addizionale risultava applicabile ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e solamente per tale periodo d'imposta.

Dal punto di vista soggettivo, i soggetti interessati dalla norma sono, oltre agli istituti di credito, anche le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, capogruppo di gruppi bancari, i soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria; anche le imprese assicurative.

Altra lacuna evidenziata riguarda il regime PIR persone fisiche per il quale il limite di concentrazione del 10% costituisce un potenziale ostacolo per quei fondi di investimento (quali quelli di *private equity* e di *venture capital*) che spesso investono più del 10% delle proprie risorse in una singola operazione, con l'evidente contraddizione di escludere dalla platea dei beneficiari proprio quel segmento dell'industria finanziaria che possiede l'esperienza e la capacità di investire nelle imprese industriali e commerciali allo scopo di favorirne lo sviluppo. Una via d'uscita per questi fondi potrebbe essere quella di canalizzare le risorse delle casse di previdenza e delle forme di previdenza complementare che non soffrono di tali limitazioni. (GDA)

“La qualificazione delle polizze *unit* e *index linked* ai fini fiscali” di P. DI FELICE e S. MASSAROTTO, in Strum fin. e fisc. 36/2018, pag. 11.

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 10333, pubblicata il 30 aprile 2018, di condanna di una compagnia di assicurazione a risarcire un investitore a fronte dell'accertato inadempimento da parte della compagnia stessa di alcuni obblighi contrattuali nei confronti dell'assicurato, aveva ingenerato il dubbio che le polizze finanziarie *unit* e *index linked* non siano prodotti assicurativi, tenuto anche conto che le stesse non garantiscono la restituzione del capitale versato.

Al riguardo, l'ANIA con il comunicato del 7 maggio ha sottolineato che la Corte di Cassazione non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita, ma si riferisce ad un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria, e l'AIPB, con una nota, ha evidenziato che all'epoca della sottoscrizione della polizza *unit linked* oggetto di esame della Cassazione (2006) era già entrata in vigore la legge Risparmio (n. 262/2005) ed era in dirittura d'arrivo il c.d. Decreto Pinza (D.Lgs n. 303 del 2006) che hanno riformato il testo unico della finanza riconoscendo per legge la natura finanziaria delle polizze vita appartenenti al ramo III. Questo intervento normativo, primo in Europa, ed apripista di un *trend* che ha poi portato all'emanazione della IDD (nuova direttiva europea sulla distribuzione), nell'assoggettare tali tipologie di polizze alla disciplina propria delle norme sull'offerta e collocamento dei prodotti finanziari espandendo l'applicazione delle regole di condotta previste dal TUF, non ha mai disdetto la natura di polizze assicurative che, quindi, rimanevano e rimangono per ogni diverso e ulteriore aspetto disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private.

L'AIPB rileva altresì che l'ordinanza della Suprema Corte non esprime principi di diritto se non quello secondo cui se l'investimento è operato dal cliente per mezzo di una società fiduciaria, che si renda intestataria per suo conto della polizza, per cui il soggetto rilevante ai fini del rispetto delle regole di condotta previste dal TUF è il cliente finale e non la società fiduciaria, ritenendo che resta quindi impregiudicata la natura assicurativa delle polizze *unit linked*. Infatti non sarebbe potuto essere diversamente, posto che tale elemento è stabilito dal legislatore europeo e nazionale.

Gli AA. evidenziano che in ambito civilistico e regolamentare si discute del problema volto a stabilire se la componente finanziaria che contraddistingue le polizze *linked* pregiudichi la funzione previdenziale del contratto e se permanga, dunque, la “causa assicurativa”. Negli ultimi anni le polizze *linked* sono state oggetto di particolare attenzione da parte dell'Agenzia delle entrate che, in taluni casi, ha negato alle stesse il regime fiscale proprio dei contratti assicurativi sulla vita: si trattava però prevalentemente di casi patologici nei quali il contratto assicurativo si prestava a finalità improprie ponendosi quale mero diaframma con il patrimonio personale del contribuente. In alcuni casi l'Agenzia delle entrate ha provato a disconoscere la natura assicurativa delle polizze *linked*, adducendo, tra l'altro, l'assenza di rischio demografico e il fatto che il rischio dell'investimento è solitamente allocato in capo all'assicurato che si trova esposto alle oscillazioni di valore del fondo cui è collegata la polizza. In tal caso al contratto assicurativo dovrebbe essere applicate le norme relative all'intermediazione finanziaria; soluzione questa disposta poi con il D.Lgs. n. 303 del 2006.

Su opposto versante si pone invece chi sostiene che il contratto è pur sempre caratterizzato dall'obbligo dell'impresa di eseguire una prestazione certa (ancorché agganciata al valore di un fondo o di un indice) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (la morte dell'assicurato); conseguentemente anche le polizze *linked* rientrerebbero nello schema giuridico tipico del contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato dalla funzione di tutela del risparmio. Tale orientamento, sviluppatosi negli ultimi anni, si richiama alla nota sentenza con la quale la Corte di Giustizia C-

166/11 del 1° marzo 2012 ha statuito che le *unit* e le *linked* sono normali in diritto delle assicurazioni, tant'è che il legislatore ha ritenuto di inserire tali contratti in un ramo della direttiva "assicurazioni vita". Tuttavia una giurisprudenza interna ha negato ai contratti *de quibus* la natura di contratti assicurativi e quindi la relativa disciplina fiscale.

Dopo la descrizione sommaria della vigente disciplina fiscale prevista dal TUIR (artt. 44, comma 1, lett. g-*quater*, e 45) applicabile ai redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e delle modifiche intervenute sull'art. 34, ultimo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 che per i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita hanno limitato l'esenzione ai soli capitali erogati a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari, gli AA. evidenziano che ai fini fiscali le polizze di assicurazione sulla vita, così come gli OICR e i contratti di capitalizzazione, sono caratterizzati da una gestione "in autonomia" rispetto agli investitori. E' pertanto escluso che questi ultimi possano disporre di poteri decisionali diretti e continui connessi alla gestione operativa, conferendo al gestore istruzioni vincolanti per lo svolgimento della politica di investimento.

L'eventuale utilizzo "improprio" delle polizze *linked* si verifica in particolari situazioni di devianza in cui il singolo rapporto assicurativo viene utilizzato al solo fine di ottenere un asistemático risparmio di imposta e di schermare l'effettivo possessore degli investimenti e delle attività finanziarie (e dei relativi redditi), cui spetterebbero gli obblighi tributari ed eventualmente il monitoraggio fiscale.

La non rilevante copertura di rischio demografico o del capitale non può pregiudicare il regime fiscale previsto per i contratti di assicurazione sulla vita, tenuto peraltro conto che tale elemento non è richiesto in via autonoma né dal legislatore fiscale né dalle disposizioni regolamentari di riferimento e nel caso in cui venga negato il regime fiscale proprio delle polizze di assicurazione sulla vita, la eventuale riqualificazione dovrà essere ricondotta ad una ipotesi di abuso del diritto disciplinata dal nuovo art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. (GDA)

"Utili distribuiti da partecipate localizzate in paradisi fiscali" di A. MASTROBERTI, in La gest. Straord. Impr. 4/2018, pag. 65.

Le numerose modifiche apportate negli ultimi anni al trattamento degli utili provenienti da Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata hanno comportato la necessità di introdurre, con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), delle misure volte a salvaguardare il percettore dei dividendi in quei casi in cui dal periodo d'imposta 2015 la società partecipata sia incorsa nel cambiamento del proprio *status* fiscale, con particolare riferimento all'assorbente aspetto della localizzazione in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, situazione che apre le porte, come è noto all'imposizione integrale degli utili percepiti dal soggetto partecipante, residente in Italia. Inoltre, con la legge di bilancio 2018 è stato introdotto un regime di mini esclusione relativo alla distribuzione di dividendi da parte di soggetti localizzati in paradisi fiscali che presentino i requisiti previsti dalla c.d. prima esimente, ossia un radicamento reale, sul piano economico, sul territorio. Entrambe le discipline aprono il fianco ad una serie di profili di criticità, ed interessanti considerazioni emergono dalla lettura della recente circolare n. 15 del 27 giugno 2018 di Assonime. (PT)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Redditi di capitale – Dividendi – Tassazione – OICVM non residenti – OICVM residenti – Disparità di trattamento.

Corte di Giust. UE, sez. V, 21 giugno 2018, causa n. C-480/16, in Corr. Trib. 30/2018, pag. 2346.

L'art. 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari

(OICVM) non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OICVM residente nel medesimo Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a condizione che tale organismo per una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un'imposta su tale distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.

RENDITE FINANZIARIE

Dottrina

“La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate: prime considerazioni su alcuni impatti di fiscalità internazionale”, di V. FORTUNATO e M. PIAZZA, in Fisc. e comm. Int. 8-9/2018, pag. 5.

Gli AA. analizzano gli impatti di fiscalità internazionale del nuovo regime fiscale delle partecipazioni qualificate di pertinenza di persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa). Gli AA. innanzitutto rilevano come sia di difficile applicazione il regime transitorio sui dividendi – che, ricordo, prevede il mantenimento del vecchio regime sulle distribuzioni deliberate nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 ed aventi a oggetto utili prodotti fino al 31 dicembre 2017- con riferimento alle partecipazioni in società estere, soprattutto nel caso di distribuzione da parte di società estere di riserve e dividendi nel contesto di operazioni straordinarie. Con riferimento al caso più generale delle partecipazioni in società estere non *black list*, gli AA. ritengono il nuovo regime almeno in parte penalizzante posto che l'applicazione della tassazione a titolo definitivo del 26%, anche se operata dall'intermediario residente (ad esempio Banca o Fiduciaria residente) sul c.d. netto frontiera piuttosto che liquidata in dichiarazione dei redditi sul c.d. lordo frontiera (in caso di percezione diretta all'estero senza l'intermediazione di operatore bancario o finanziario residente) non consente, infatti, di usufruire del credito di imposta (*tax credit*) per le imposte assolate all'estero, vale a dire per le ritenute (*withholding tax*) sui dividendi operate nel Paese estero dall'emittente o dall'intermediario estero. Di particolare interesse sono le riflessioni sull'impatto del nuovo regime sugli investitori non residenti posto che la nuova normativa non ha eliminato la categoria “fiscale” delle partecipazioni qualificate, che continua ad avere rilevanza ai fini dell'individuazione del presupposto delle norme interne sulla territorialità (art. 23, comma 1, lett. f) del TUIR e art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 461/1997). In particolare: 1) ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR (applicazione dell'imposta ai non residenti) ai fini dell'imposizione nei confronti di investitori non residenti (indipendentemente dal Paese estero di residenza) si considerano prodotti nel territorio dello Stato (e quindi imponibili anche in capo ad investitori non residenti) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1, dell'art. 67 (ossia da partecipazioni non qualificate) da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute. La norma di favore, che si applica a tutti gli investitori non residenti, ha una portata ampia dal punto di vista soggettivo, ma non esclude da tassazione dal punto di vista oggettivo le partecipazioni qualificate (oltre che le partecipazioni non qualificate non quotate); 2) l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.461/1997 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lett. da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR) prevede che non concorrono a formare il reddito le plusvalenze (e le minusvalenze) nonché i redditi e le perdite di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR percepiti o sostenuti da soggetti residenti all'estero in Paesi c.d. *white list* (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996). Non sono quindi soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti *white list* su partecipazioni non qualificate (sia quotate sia non quotate), la norma ha pertanto una applicazione più ristretta dal punto di vista soggettivo (applicandosi solo a non residenti di Paesi *white list*) ma più ampia dal punto di vista oggettivo escludendo da tassazione anche le plusvalenze da partecipazioni non qualificate non quotate

(restando comunque imponibili le plusvalenze da partecipazioni qualificate). A prescindere dalle disposizioni di normativa interna l'imponibilità o meno delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate va valutata anche in funzione della presenza di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni. In termini generali il modello di Convenzione OCSE prevede che le plusvalenze da partecipazioni (con alcune eccezioni relative ad esempio a quelle realizzate su società immobiliari) siano imponibili soltanto nel Paese di residenza dell'investitore (e quindi solo all'estero nel caso di investitori non residenti) ma esistono specifiche differenze rispetto al Modello OCSE con eventuali precisazioni e integrazioni presenti nelle diverse Convenzioni (alcune delle quali prevedono la tassazione anche nel Paese "della fonte" ossia dove ha sede la società in oggetto), vanno quindi analizzate con attenzione le specifiche disposizioni di dettaglio presenti nelle diverse Convenzioni. Riguardo i dividendi le Convenzioni contro le doppie imposizioni non consentono invece di regola la completa eliminazione della doppia tassazione, riservando comunque una potestà impositiva al Paese della fonte anche se ridotta (ordinariamente con una *withholding tax* del 15%). (CLP)

“Partecipazioni qualificate: incertezze su non residenti, fondi immobiliari e minusvalenze pregresse”, di E. MIGNARRI, ne Il fisco 26/2018, pag. 2528.

Le modifiche introdotte nella tassazione delle partecipazioni qualificate con la Legge di bilancio 2018 sollevano dubbi e incertezze con riguardo a talune fattispecie esaminate nel dettaglio dall' A.. Tra le questioni esaminate di particolare interesse è l'individuazione del regime fiscale applicabile alle cessioni di interessenze detenute nelle società immobiliari quotate o non quotate (SIIQ e SIINQ). In particolare, l'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) al comma 135 prevede che le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni detenute nelle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ) e nelle non quotate (SIINQ) che hanno optato per il regime speciale non beneficiano in ogni caso dei regimi di esenzione anche parziali previsti dagli artt. 58, 87 e 68, comma 3, del TUIR. Norme queste che - come è noto - si riferiscono al regime della *pex* di imprenditori individuali, società di persone ed enti soggetti all'IRES, nonché al regime di concorso alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate costituenti redditi diversi di natura finanziaria. La citata circolare n. 8/E del 31 gennaio 2008, riguardo alle plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni detenute nelle SIIQ e nelle SIINQ, stabilisce che “è necessario distinguere a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate, rispettivamente ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*), del TUIR” applicandosi conseguentemente il relativo regime e tenendo conto che per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, come detto, il comma 135 esclude l'applicabilità del regime di parziale concorso alla formazione del reddito imponibile di cui all'art. 68, comma 3, del TUIR ora abrogato dalle nuove norme. Tali plusvalenze, pertanto, concorrono sulla base della citata normativa alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare. Con le nuove disposizioni, che hanno eliminato il diverso trattamento fiscale delle partecipazioni qualificate per i soggetti residenti, sarebbe opportuno che l'Amministrazione finanziaria confermasse se le suddette plusvalenze qualificate concorrono ancora per intero alla formazione del reddito imponibile dell'investitore o se, analogamente a quelle non qualificate, sono da assoggettare all'imposta sostitutiva del 26% sull'intero ammontare. (CLP)

“Il trattamento fiscale dei redditi da partecipazioni qualificate è allineato a quello delle partecipazioni non qualificate” di R. PARISOTTO, in “Stru. Fin. e fisc. 35/2018, pag. 57

“Redditi di partecipazioni qualificate: positiva ma di difficile applicazione la nuova disciplina secondo Assonime”, di R. PARISOTTO, in Corr. Trib. 26/2018, pag. 2025.

L'autorevole A. esamina in due articoli le novità introdotte dalla legge di Bilancio per l'anno 2018 in tema di disciplina fiscale dei redditi finanziari derivanti da partecipazioni qualificate, evidenziandone, da un lato, la positività della misura e, dall'altro, la indeterminatezza applicativa superabile solo in via interpretativa. La citata legge di bilancio ha infatti allineato il trattamento fiscale delle partecipazioni qualificate a quello delle partecipazioni non qualificate. Si passa quindi da una

tassazione ad aliquota IRPEF marginale - peraltro applicata su una quota parte del reddito – ad un'imposta sostitutiva/ritenuta secca del 26%. Tale allineamento avviene a far tempo del 1° gennaio 2018 per i redditi di capitale (dividendi) ovvero dal 1° gennaio 2019 per i redditi diversi (*capital gain*), estendendo questi effetti anche ai fini dell'applicabilità del c.d. regime amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997) e regime gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997). In un primo articolo l'A. esamina talune criticità concernenti il regime transitorio, reso complesso dalla diversa applicazione temporale della disciplina ai fini dei redditi di capitali e dei redditi diversi; nell'altro le medesime problematiche sono commentate alla luce dei chiarimenti forniti da Assonime con la circolare n. 11/2018. L'A., al pari dell'Assonime, critica il regime transitorio dei dividendi secondo cui si applica la previgente disciplina agli utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 la cui delibera di distribuzione intervenga "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022" e accoglie favorevolmente la tesi dell'Assonime secondo la quale il regime transitorio dei dividendi debba applicarsi anche a fronte di delibere parimenti adottate entro il 31 dicembre 2017, dando giusto rilievo, non tanto alla delibera ante/post 1° gennaio 2018, ma piuttosto alla circostanza che la stessa delibera comporti la distribuzione di utili formati fino al 31 dicembre 2017. Criticabile per l'A. è invece la posizione dell'Assonime sul tema dell'estensione del nuovo regime applicabile alle partecipazioni qualificate, laddove queste fossero sottoposte al regime amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997) ovvero gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997). L'A., pur condividendo sul piano operativo le indicazioni fornite da Assonime circa l'avvio dell'amministrato dal 1° gennaio 2019, dal momento che esso ha riguardo ai soli redditi diversi, ha qualche perplessità sul rinvio al 1° gennaio 2023 (data della fine del regime transitorio dei dividendi) per il regime gestito, dal momento che questo regime considera in un unico coacervo sia i redditi diversi che quelli di capitale. Consapevole che sul piano operativo non potrebbe considerarsi valido un regime gestito "parziale", vale a dire circoscritto ai soli redditi diversi, l'A. auspica un chiarimento dell'Agenzia dell'entrate per consentire agli intermediari un atteggiamento univoco nei confronti del risparmiatore. Più in generale, servirebbe un chiarimento per capire se destinatari del particolare regime transitorio dei dividendi debbano essere solo i soci qualificati alla data del 31 dicembre 2017, prendendo spunto dalla relazione al provvedimento, laddove si specifica che il regime transitorio è teso a "non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017". Ulteriori aspetti che restano dubbi, anche alla luce della circolare Assonime, riguardano il tema della priorità nella distribuzione degli utili d'esercizio "indipendentemente dalla delibera assembleare", così come stabilisce l'art. 47, comma 1, TUIR e la sua validità anche dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018; le criticità riguardanti l'utilizzo delle minusvalenze qualificate pregresse con riguardo al soggetto che può/deve farsene carico e cioè il contribuente ovvero l'intermediario in caso di accesso al regime amministrato o gestito. (CLP)

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

"Effetti fiscali correlati ai nuovi OIC: i "fatti successivi" e gli impatti ACE dei finanziamenti infruttiferi, di G. ALBANO e M. BETTARINI, in Corr.Trib. 27/2018, pag. 2097.

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione dei due Decreti ministeriali del 3 agosto 2017, che hanno dato attuazione e coordinato la nuova disciplina contabile introdotta dal "Decreto bilancio", rispettivamente, con le regole di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP e con la normativa in materia di agevolazione ACE, alcuni aspetti restano ancora controversi e in corso di definizione. L'Agenzia delle entrate, intervenendo ad un evento con la stampa specializzata, ha fornito diversi importanti chiarimenti sui due seguenti punti: i) fatti successivi alla chiusura dell'esercizio ai fini della derivazione rafforzata; ii) rilevanza, ai fini ACE, degli interessi impliciti iscritti a conto economico, correlati a finanziamenti infruttiferi infragruppo. Queste due prese di posizione sono state entrambe oggetto di commento nella circolare dell'Assonime n. 13/2018.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'Agenzia delle entrate, in linea con la posizione assunta sul versante contabile dall'OIC, ha ritenuto che un onere derivante da una sentenza (o transazione) intervenuta nei mesi intercorrenti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio debba considerarsi deducibile solo nell'esercizio in cui è divenuto certo, a prescindere dalla sua iscrizione nel bilancio nonché dell'eventuale aggiornamento di valore/stima operato. In altri termini, secondo l'Agenzia deve ritenersi che la deducibilità dell'onere divenuto certo debba essere rinviata all'esercizio seguente, senza alcuna possibilità di deduzione anticipata. In pratica, l'OIC nella *newsletter* pubblicata in data 19 marzo 2018 aveva chiarito che un fatto successivo può determinare un aggiornamento delle stime di valore di attività e passività già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio ma non anche l'iscrizione in bilancio di un credito o debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo. Ai fini fiscali, considerato che rispetto al regime previgente si assiste alla disapplicazione dell'art. 109 del TUIR, occorre interrogarsi sulla sostenibilità della diretta derivazione del dato fiscale, in termini di deducibilità, della qualificazione contabile operata in bilancio. Sul punto, l'AdE, smentendo la tesi interpretativa di quella dottrina che si era spinta a riconoscere la deduzione degli oneri già nell'esercizio relativo al bilancio in cui il costo è imputato per competenza, ha confermato che un onere debba considerarsi deducibile solo nell'esercizio in cui è divenuto certo, a prescindere dalla sua iscrizione nel bilancio (quale costo in contropartita al fondo). In altre parole, anche se al 31 dicembre il fondo accoglie oneri nel frattempo divenuti certi, rientra sempre sotto la disciplina dell'art. 9, DM 8 giugno 2011, in base al quale gli accantonamenti ai fondi non risultano, in linea di principio, deducibili. L'A. sottolinea che, seppure utile, l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria risulta circoscritta ad una specifica e ben individuata fattispecie e lascia, quindi, prive di un'interpretazione univoca altre casistiche, come le commissioni per intermediazione sottoposte, per una parte del loro ammontare, a condizione sospensiva o risolutiva, oppure relativa alle fatture da ricevere.

Finanziamenti infragruppo ed effetti sul beneficio ACE

Tra le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015, rilevanti ai fini della determinazione dell'ACE, l'A. si sofferma sull'introduzione del criterio del costo ammortizzato quale metodo di rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi infragruppo. Quando, infatti, l'infruttuosità del prestito sia giustificata dall'intento del socio erogante il finanziamento di rafforzare il patrimonio della partecipata, che beneficia dello stesso, il differenziale da attualizzazione debba considerarsi alla stregua di un apporto in favore della partecipata da rilevare contabilmente, presso il socio, ad incremento del costo della partecipazione e presso la partecipata, ad incremento del patrimonio netto, il correlato credito iscritto sul valore attuale risulterà produttivo di interessi figurativi attivi, per il socio erogante, e passivi, per la società controllata. Il finanziamento erogato a condizioni differenti da quelle di mercato tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo non assume riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi. È l'effetto dell'inserimento del comma 4-bis nell'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011. Tale disposizione si applica tanto ai soggetti *IAS adopter* quanto a quelli *OIC adopter* (articolo 2, comma 1, lettera b, del D.M. 3 agosto 2017 che ha introdotto disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011, nonché di coordinamento del citato decreto e del D.M. 1° aprile 2009 per la determinazione del reddito d'impresa dei soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile). In sintesi, non trovano riconoscimento fiscale né l'incremento del patrimonio netto, contabilizzato dalla società debitrice, né l'incremento di valore della partecipazione registrato in capo alla società creditrice. Il disconoscimento della rilevanza ai fini ACE della rappresentazione contabile dell'operazione di finanziamento è stato volto ad assicurare che la totalità del finanziamento (ricevuto o concesso) mantenesse, ai fini dell'agevolazione, la natura di prestito anche se, per effetto dell'adozione dei nuovi principi contabili, una parte di essa fosse stata iscritta tra le riserve di patrimonio netto (in capo alla società beneficiaria) o tra le partecipazioni (in capo alla società erogante). Dunque, coerentemente con la *ratio* delle disposizioni recate dal Decreto, i finanziamenti infruttiferi vengono considerati, in un'ottica ACE, secondo la loro ricostruzione giuridico – formale. Il Decreto ACE, pur chiarendo il trattamento da riservare alle movimentazioni patrimoniali conseguenti alla rilevazione in bilancio di un finanziamento infruttifero, ha lasciato del tutto prive di regolamentazione le correlate movimentazioni economiche, non chiarendo in alcun modo la rilevanza, ai fini del calcolo del beneficio, degli interessi figurativi (attivi e passivi) imputati nel conto economico degli esercizi successivi. La dottrina si era già interrogata sull'asimmetria generata in relazione al differente trattamento riservato alle componenti patrimoniali e reddituali, ponendo l'attenzione sulla doppia penalizzazione della parte debitrice che, da un lato, considera irrilevante la

riserva patrimoniale e, dall'altro, vede ridursi l'utile di periodo per effetto dell'imputazione nel corso della durata del prestito degli interessi passivi. La possibile doppia penalizzazione sul soggetto debitore aveva portato la dottrina maggioritaria a concludere per l'auspicabilità di un'impostazione che, specularmente, a quanto disposto in materia di IRES, prevedesse l'irrelevanza fiscale anche degli interessi figurativi attivi/passivi ed il loro "scorporo" dall'utile dell'esercizio. Questa impostazione non è stata, tuttavia, accolta dall'Amministrazione finanziaria, che, di converso, ha di recente confermato la rilevanza ai fini ACE delle componenti reddituali correlate all'iscrizione in bilancio di un finanziamento infragruppo. In particolare, a dire dell'Amministrazione finanziaria, l'utile è una grandezza assunta nella sua quantificazione di bilancio, in presenza di interessi figurativi iscritti come contropartita di incrementi di patrimonio non rilevanti ai fini ACE, lo stesso non dovrà essere rettificato (né in aumento né in diminuzione) degli interessi figurativi transitati a conto economico. Questa impostazione è stata criticata da Assonime, nella Circolare n. 13 dello scorso 11 giugno, che ha sottolineato come la sterilizzazione ai fini ACE delle sole componenti patrimoniali benché giustificabile in un'ottica di sistema, continua a destare molteplici perplessità. (WR)

"Finanziamenti infragruppo: effetti della rilevazione contabile sulla determinazione di IRES e IRAP", di R. CAMELLI e M. MANZINI, ne Il fisco, 28/2018, pag. 2717.

Nell'ipotesi in cui venga concesso un credito finanziario ad un tasso sensibilmente inferiore a quello di mercato, il soggetto finanziatore dovrà procedere a disallineare il valore di prima iscrizione rispetto al valore nominale del credito, imputando a conto economico un componente negativo di natura finanziaria che rappresenta il costo derivante dalla concessione di un finanziamento erogato a condizioni diverse – nel caso di specie peggiori – rispetto a quelle di mercato, in modo che la scrittura contabile possa rappresentare la sostanza economica dell'operazione. Nel prosieguo il creditore procederà contabilmente a riallineare il valore di prima iscrizione al valore nominale, attraverso la graduale rilevazione a conto economico di interessi attivi figurativi in modo da rappresentare l'operazione come se questa fosse stata perfezionata fin dall'origine a condizioni di mercato.

Una variante di questo schema si verifica quando il finanziamento a condizioni inferiori rispetto a quelle di mercato, o come avviene in molti casi a tassi addirittura pari a zero, è posto in essere tra soggetti legati da vincoli di partecipazione. In questi casi, infatti, la natura della transazione coincide con il rafforzamento patrimoniale della società controllata e da un punto di vista contabile si segue il seguente schema contabile: i) il socio finanziatore attualizza il credito iscrivendo il differenziale di prima iscrizione ad incremento del costo della partecipazione, invece che tra gli oneri finanziari di conto economico; ii) il socio e la società finanziata riallineeranno il valore di prima iscrizione al valore nominale del credito/debito, iscrivendo a conto economico interessi figurativi impliciti, rispettivamente attivi e passivi. In altre parole, il differenziale emergente dall'attualizzazione deve essere rilevato dalla società debitrice fra le voci di patrimonio netto e dal socio ad incremento del costo della partecipazione, sul presupposto che quest'ultimo, in aderenza alla sostanza economica dell'operazione, rinunciando ad una congrua remunerazione, genera un beneficio in capo alla società partecipata. In sostanza, il rapporto di partecipazione dal quale consegue la finalità di rafforzare patrimonialmente la società beneficiaria consente ai due soggetti di iscrivere i risultati dell'attualizzazione in conti di stato patrimoniale anziché di conto economico come invece avviene nelle operazioni non caratterizzate da questi presupposti partecipativi.

Il D.M. 3 agosto 2017, introducendo il comma 4-bis nel testo dell'art. 5, del D.M. 8 giugno 2011, ha previsto un'espressa deroga al principio di derivazione rafforzata, di cui all'art. 83 del TUIR, sterilizzando, ai fini fiscali, gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente inferiori a quelli di mercato. Sotto il profilo pratico, la disposizione in commento conduce all'applicazione delle seguenti regole nella determinazione della base imponibile IRES ed IRAP. Sotto il profilo fiscale, quindi, si verificano le seguenti conseguenze: a) per la controllata debitrice non assumerà rilevanza fiscale la riserva di patrimonio netto (cd. *deemed contribution*) come pure non rileveranno gli interessi passivi figurativi rilevati a conto economico, i quali risulteranno integralmente indeducibili e, quindi, non andranno ad influire sul calcolo del ROL ai sensi dell'art. 96 del TUIR; b) per la controllante – creditrice non assumerà rilevanza fiscale l'incremento del costo della partecipazione nella controllata, come pure

non rileveranno gli interessi attivi figurativi rilevati a conto economico, in relazione ai quali si dovrà operare una variazione in diminuzione della base imponibile IRES; c) ai fini IRES, assumeranno rilevanza fiscale le sole componenti reddituali contrattualmente stabilite fra le parti; d) ai fini IRAP, l'applicazione delle regole dell'art. 5, D.Lgs. n. 446/97, dovrebbe condurre ad una completa irrilevanza delle poste in oggetto – sia figurative sia contrattualmente pattuite – stante la loro fisiologica non concorrenza al valore della produzione. L'A. sottolinea come il legislatore in questo caso abbia perso l'occasione di generare un meccanismo improntato alla semplicità di un unico binario civilistico – fiscale, poiché la combinazione dei predetti requisiti crea un percorso applicativo angusto e pieno di ostacoli, ispirato ad una *ratio* la cui validità è stata esclusa a livello di sistema. Probabilmente, si sarebbe potuto limitare la sterilizzazione degli effetti fiscali alle sole operazioni nelle quali effettivamente si generano asimmetrie impositive dovute all'adozione di regimi contabili ⁽²⁾.

Tra i temi evidenziati dall'A., assume particolare interesse quello relativo alla possibilità di estendere l'efficacia della disposizione in commento anche ai fini IRAP. Oltre alle banche, la problematica investe anche soggetti come le *holding* industriali, per le quali gli interessi attivi e passivi, sommandosi algebricamente al valore della produzione, assumono piena rilevanza ai fini del tributo regionale. Sul punto si segnalano due opposte tesi: a) la prima, di ispirazione "formalistica" come la definisce l'A., fondata sull'impossibilità di attribuire valenza ai fini del tributo regionale a una disciplina stabilita ai fini IRES, in mancanza di una disposizione che disponga in questa direzione ⁽³⁾; b) la seconda, di natura sistemica, farebbe propendere per la disattivazione delle risultanze contabili, sul presupposto che i possibili salti d'imposta conseguenti alla differente impostazione contabile dei soggetti coinvolti in una medesima operazione, che ha ispirato la disciplina ai fini IRES, potrebbero generarsi anche in relazione al tributo in oggetto. Anche secondo l'A., nel silenzio della norma e in mancanza di indicazioni nella Relazione illustrativa, sarebbe preferibile la tesi sub a) (non estensione della disciplina ai fini IRAP).

Infine, l'A. affronta il tema della natura della riserva c.d. "*deemed contribution*", cioè della riserva iscritta dalla società partecipata finanziata, che è pari alla differenza tra il valore nominale del debito e il suo valore attuale. Sotto il profilo civilistico, tale posta è assimilabile, per natura, ad una riserva da apporto di capitale. Ai fini fiscali è stata, invece, inquadrata in tre modi differenti da altrettante diverse tesi. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe una "riserva di capitale" e in caso di una successiva distruzione ai soci determinerebbe la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio. Assonime ne ha, invece, ipotizzato una differente natura fiscale, inquadrandola come "riserva di utili", sul presupposto che essa corrisponderebbe al maggior imponibile derivante dalla mancata deduzione degli interessi passivi iscritti in bilancio, con la conseguenza che il percipiente potrebbe detassare gli importi ricevuti considerandoli come dividendi. La stessa Associazione, però, ritenendo che questa soluzione necessiterebbe che vi fossero dividendi sulla base del criterio giuridico formale, conclude pertanto che, non emergendo alcun utile di bilancio, essa non potrebbe che rappresentare una restituzione di apporti. Secondo la terza tesi, che spicca a dire dell'A. per originalità e carica suggestiva, invece, la riserva dovrebbe essere considerata tale solo sotto il profilo civilistico, conservando da un punto di vista fiscale la natura di "debito verso il socio".

In conclusione, l'A. sostiene che tutte le conseguenze fiscali analizzate rischiano di togliere efficacia ad uno strumento che ha sempre mostrato grande flessibilità operativa nell'assicurare risorse finanziarie alle società a ristretta base partecipativa. (WR)

"Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 con cambio di regime fiscale", di M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI, ne Il fisco, 30/2018, pag. 2923.

L'introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti finanziari" ha comportato la necessità di riclassificare le attività finanziarie dai portafogli IAS 39 ai portafogli previsti

² Sul punto e per un approfondimento della disciplina cfr. anche la ns. Circolare n. 1 del 18 gennaio 2018, pag. 32.

³ Sul tema specifico la ns. Circolare n. 1/2018 sostenendo questa impostazione, richiama il caso della disciplina sul *transfer pricing*, originariamente pensata per l'IRES, e per la cui estensione ai fini dell'IRAP si era resa necessaria una norma ad hoc.

dall'IFRS 9. Le riclassificazioni contabili in *First Time Adoption (FTA)* hanno ricadute fiscali che sono state regolate dalle disposizioni di coordinamento e dalle regole di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, contenute nel Decreto 10 gennaio 2018 ⁽⁴⁾. Alcune riclassificazioni dai portafogli IAS 39 ai portafogli IFRS 9 determinano un cambio di regime fiscale. L'art. 3 del D.M. si applica se e solo se la riclassificazione contabile comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso; se, invece, la riclassificazione contabile non comporta un cambio di regime fiscale dello strumento finanziario, l'art. 3 non si applica. Gli AA. sottolineano che anche se l'art. 3 fa riferimento ad una norma preesistente (l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011) è solo nella relazione illustrativa al D.M. 10 gennaio 2018 che il legislatore si è premurato, per la prima volta, di chiarire cosa si intenda per passaggio ad un diverso regime fiscale. Il passaggio di regime fiscale si verifica quando alternativamente: a) cambia il riferimento della norma (IRES e/o IRAP); b) cambia il *timing* della tassazione.

Gli AA., citando più volte la ns. Circolare Informativa n. 4/2018, passano in rassegna alcuni esempi di riclassificazione in sede di FTA dell'IFRS 9 in cui si verifica anche il cambio di regime fiscale, distinguendo le ipotesi in cui si verifica sia ai fini IRES che ai fini IRAP e quelle in cui si realizza anche solo ai fini del singolo tributo (IRES o IRAP).

Crediti verso la clientela riclassificati dal portafoglio AFS al portafoglio HTC

Si tratta di crediti che hanno superato l'*SPPI* test, che passano alla voce 40b) dell'attivo di Stato Patrimoniale "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – crediti verso la clientela". In sede di FTA la riserva OCI da IAS 39 viene riattribuita all'attività finanziaria. Considerato che la riserva, sotto lo IAS 39, era fiscalmente sospesa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, la riattribuzione in FTA non assume alcun rilievo fiscale, in quanto si riallinea il valore fiscale del credito (IRES e IRAP) a quello contabile. Per effetto dell'applicazione del modello delle *expected losses*, in sede di FTA potrebbe essere rilevato un *impairment* in contropartita del credito verso la clientela. In questo caso si verifica un passaggio ad un diverso regime fiscale perché nel portafoglio di origine le valutazioni ai fini IRES, seguivano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, TUIR, mentre nel portafoglio di destinazione le regole fiscali sono quelle di cui all'art. 106, comma 3, del TUIR, cioè dei crediti verso la clientela. Lo stesso discorso vale anche ai fini dell'IRAP, considerato che si passa da una valutazione rilevante solo in caso di cessione, e cioè quando si attiva la voce 100a) del conto economico, ad una valutazione in cui l'*impairment* nel portafoglio di destinazione è rilevante in base ad una norma specifica. In questa ipotesi, in cui il credito per effetto dell'*impairment* si disallinea, il comma 1 stabilisce che, tanto ai fini IRES che ai fini IRAP, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria assume rilievo fiscale. Il successivo comma 2, dell'art. 4, del Decreto del 2011 chiarisce che, ai fini IRES e IRAP, l'*impairment* sarà deducibile in relazione alla disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione. In pratica, la Relazione al riguardo stabilisce che "*gli effetti dell'applicazione dell'art. 4 non possono estendersi fino a integrare il requisito della sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti dall'art. 101, comma 5, TUIR.*" In questi casi, la rilevanza fiscale delle rettifiche di valore – incluse quelle relative alla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese – è rinviata al momento della *derecognition* del credito. Questo concetto viene appunto definito "realizzo mediato", e la relazione illustrativa chiarisce che la precedente disciplina cui fare riferimento è quella realizzativa di cui all'art. 101, comma 5 del TUIR. In conclusione, queste svalutazioni risulteranno deducibili: i) ai fini IRES, quando risulteranno da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali; ii) ai fini IRAP si dovrà attendere la vendita dell'attività finanziaria.

Titoli obbligazioni e quote di OICR riclassificati dal portafoglio AFS al portafoglio FVTPL

Il portafoglio FVTPL è un portafoglio per così dire residuale dove sono riclassificate le attività finanziarie che per motivi di scelta della banca o per obbligo non possono essere appostati in altri portafogli, tipo HTC. Gli AA. analizzano due sottocasi, quello in cui le obbligazioni e quote di OICR non sono considerate come attività finanziarie di negoziazione e quello in cui sono considerate come tali.

Caso A. Titoli non considerati come attività finanziarie di negoziazione

In questa ipotesi, la riclassificazione di tali attività avviene a voce 20 c) dell'attivo di Stato patrimoniale, con lo storno della riserva OCI in contropartita di riserva di utili da FTA. Visto che si

⁴ Per un approfondimento delle tematiche contabili e fiscali relative alle riclassificazioni da IFRS 9, cfr. la ns. Circolare n. 4/2018.

tratta di titoli valutati a *FVTPL* non vi è la necessità di calcolare l'*impairment* alla data di FTA. Anche se per entrambi i regimi – quello di origine e di destinazione – il titolo poteva considerarsi immobilizzato, vi è il passaggio ad un diverso regime fiscale perché si modifica il *timing* di tassazione. La Relazione illustrativa spiega il trattamento fiscale in sede di FTA, in cui avremo: a) i plus/minus valori latenti rilevati medio tempore nelle altre componenti di conto economico complessivo imputati alla riserva di stato patrimoniale, concorrono alla formazione dell'IRES nel periodo d'imposta in cui avviene la riclassificazione poiché le norme del TUIR non richiedono ulteriori requisiti rispetto alla rilevazione in bilancio dei componenti di reddito. Ai fini IRES, le valutazioni nei due portafogli seguono le stesse disposizioni ma è con l'imputazione a conto economico che si modifica il *timing* della rilevanza fiscale; b) ai fini IRAP, si modifica il *timing* della tassazione e la valutazione contabilizzata in contropartita della riserva AFS assume rilievo fiscale solo con la cessione a titolo oneroso mentre quando rilevata su un titolo iscritto tra gli *FVTPL*, assume rilevanza perché appostata in voce rilevante e cioè la 110 b) di conto economico "Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico – altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*", voce inclusa nel margine di intermediazione.

Caso B. Titoli considerati come attività finanziarie di negoziazione

Anche in questo caso la riclassificazione operata in sede di FTA comporta lo storno della riserva OCI in contropartita di riserva di utili. Trattandosi di titoli e quote di OICR valutati al *FVTPL*, non vi è la necessità di determinare l'*impairment* alla data di FTA. Il passaggio dei titoli dal portafoglio AFS (immobilizzato) a quello *FVTPL* (nella categoria negoziazione), comporta il passaggio ad un regime fiscale diverso. Il trattamento sarà il seguente: - ai fini IRES, le valutazioni nel portafoglio di origine seguono l'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR, mentre nel portafoglio di destinazione vanno in base all'art. 94, comma 4-*bis*, del TUIR; - ai fini IRAP, si modifica il *timing* della tassazione. Anche in questo caso sui disallineamenti da riclassificazione torna applicabile il comma 1, dell'art. 4, del Decreto 8 giugno 2011, il quale stabilisce che, tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, "*il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria assume rilievo fiscale*". Inoltre, il comma 2, dell'art. 4, stabilisce che il disallineamento da FTA sarà deducibile in relazione "alla specifica disciplina applicabile allo strumento finanziario prima delle riclassificazione".

Strumenti di equity riclassificati dal portafoglio AFS al portafoglio FVTPL

Gli strumenti di *equity* non sono soggetti all'*SPPI test* perché è evidente che non abbiano le caratteristiche per essere strumenti che rimborsano capitale e interessi. Con riferimento a questa tipologia di riclassificazione possono aversi due sotto casi diversi, di seguito esaminati.

Caso A. Strumenti di equity che la banca non considera attività finanziarie di negoziazione.

La riclassificazione in sede di FTA comporta lo storno della riserva AFS OCI in contropartita di riserva di utili da FTA. Anche in questo caso trattandosi di strumenti di *equity* valutati al *FVTPL* non vi è necessità di calcolare *impairment* alla data di FTA. La riserva OCI, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, è una riserva fiscalmente sospesa, quindi, lo storno in FTA non assume rilevanza ai fini IRES e IRAP secondo quanto di seguito riportato. In questo caso il passaggio dei titoli dal portafoglio AFS a quello *FVTPL* non comporta il passaggio ad un regime fiscale diverso fra portafoglio di origine e di destinazione ai fini IRES, poiché entrambi i portafogli sono considerati fiscalmente immobilizzati. Al riguardo, si ricorda, infatti, che la valutazione dei titoli azionari immobilizzati non è fiscalmente rilevante. Non cambia nemmeno il *timing* di tassazione che resta legato al realizzo giuridico trattandosi di strumenti di *equity*. Il passaggio ad un regime fiscale diverso si realizza ai fini IRAP, modificandosi il *timing* di tassazione per effetto del passaggio delle valutazioni da una voce non compresa nel margine di intermediazione ad una voce ricompresa nel margine di intermediazione (110b di CE – Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico – altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*). In questa ipotesi, ai disallineamenti da riclassificazione, si applica il comma 1 dell'art. 4 del Decreto del 2011, il quale stabilisce che "*il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria assume rilievo fiscale*". Come già specificato, il comma 2, dell'art. 4, del D.M. 8 giugno 2011 chiarisce che il disallineamento di FTA sarà deducibile in relazione alla disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione,

CASO B. Strumenti di equity che la banca considera attività finanziarie di negoziazione.

Il passaggio dei titoli dal portafoglio AFS a quello *FVTPL* di *trading* comporta il passaggio ad un regime fiscale diverso tra portafoglio di origine e quello di destinazione. In questa ipotesi, ai

disallineamenti da riclassificazione si applica il comma 1 dell'art. 4 del Decreto del 2011, il quale stabilisce che il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria assume rilievo fiscale. Tutto ciò posto, si verifica che: i) ai fini IRES, si passa da un portafoglio immobilizzato a un portafoglio del circolante (con le valutazioni che fiscalmente seguono l'art. 94, comma 4-bis, TUIR). In questo caso non dovrebbe tornare applicabile il cd. realizzo mediato ma l'operazione dovrebbe considerarsi fiscalmente realizzativa, producendo gli stessi effetti di una vendita con successivo riacquisto con la necessità, quindi, di verificare i requisiti PEX (art. 87, TUIR) al momento della riclassificazione; ii) Ai fini IRAP, si modifica il *timing* per effetto del passaggio della valutazione da una voce (riserva OCI) non ricompresa nella base imponibile ad una voce rientrante nel margine di intermediazione e quindi rilevante (voce 80 – Risultato netto dell'attività di negoziazione). Il rigiro a riserva di utili del *fair value* relativo all'attività iscritta in AFS, effettuato in sede di FTA, sarà deducibile ai fini IRAP, secondo la Relazione illustrativa, solo con la *derecognition* conseguente alla cessione a titolo oneroso. Tuttavia, gli AA: ritengono che sia possibile la deducibilità IRAP anche in relazione a quegli eventi che avrebbero determinato, in vigore dello IAS 39, l'imputazione di conto economico a voce 100b).

Titoli obbligazionari di emittenti non bancari riclassificati dal portafoglio L&R al portafoglio FVTPL

Questi titoli possono essere riclassificati dal portafoglio L&R al portafoglio FVTPL, con effetti diversi, che vengono di seguito esaminati, a seconda che siano iscritti nella categoria delle attività finanziarie di negoziazione oppure in altra categoria.

Caso A. Titoli che la banca non considera attività finanziarie di negoziazione.

Si tratta di obbligazioni che non hanno passato l'*SPPI test* e che la banca non considera come detenute per la negoziazione (voce 20 c) Attivo di Stato Patrimoniale). Si tratta di un caso di riclassifica con cambio di regime fiscale per entrambe le imposte (IRES ed IRAP), in quanto: - ai fini IRES, si passa dall'art. 106, comma 3, TUIR all'art. 101, comma 5, del TUIR; - ai fini IRAP, si passa dal regime dei crediti verso la clientela a quello dei crediti diversi. Anche se il valore del titolo entra allineato, al disallineamento generato in sede di FTA si applica l'art. 4, comma 2, D.M. 8 giugno 2011, in base al quale il disallineamento sarà deducibile in relazione *“alla disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione”*.

Caso B. Titoli che la banca considera attività finanziarie di negoziazione.

In questo caso la banca considera le obbligazioni riclassificate come titoli di negoziazione. Anche in questo caso si verifica un cambio di regime fiscale, per modifica della modalità di tassazione, posto che: - ai fini IRES, si passa dall'art. 106, comma 3, del TUIR, all'art. 94, comma 4-bis, del TUIR; - ai fini IRAP, si passa dall'art. 6, comma 1 lett. c-bis, del D. Lgs. n. 446/97, alla rilevanza per presa diretta dei dati di conto economico in quanto la voce “80 di CE – Risultato netto dell'attività di negoziazione” è ricompresa nel margine di intermediazione. Alle differenze che emergono in sede di FTA, si applica l'art. 4, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, che condiziona la deduzione alla *“disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione”*. In buona sostanza, la quantificazione contro riserva di utili da FTA del *fair value* relativa al titolo obbligazionario sarà tassata/deducibile: - ai fini IRES, in relazione all'art. 106, comma 3, del TUIR; - ai fini IRAP, in relazione all'art. 6, comma 1, lett. c-bis, del D.Lgs. n. 446/97.

Crediti verso la clientela riclassificati dal portafoglio L&R al portafoglio HTCS

Si tratta di crediti verso la clientela che hanno superato l'*SPPI test* e che vengono iscritti alla voce 30 dell'Attivo di Stato Patrimoniale, cioè tra le “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”. Sotto il profilo contabile, la valutazione del credito passa da costo ammortizzato al *fair value* con impatto ad OCI ed in sede di FTA il valore del credito si incrementa/decrementa per effetto della valutazione al *fair value* e viene rilevato l'*impairment* legato al cd. modello delle *expected losses*, che viene iscritto nella riserva da FTA ed è rilevato in contropartita del fondo a copertura perdite per perdite attese, fondo che è contabilizzato nelle altre componenti OCI. Il passaggio tra portafogli diversi segna anche la modifica del regime fiscale visto che le regole del portafoglio di origine (art. 106, comma 3, TUIR, per l'IRES e art. 6, comma 1, lett. c-bis, D.Lgs. n. 446/97, per l'IRAP) e quello di destinazione (art. 101, comma 5, TUIR, per l'IRES e rilevanza con cessione a titolo oneroso per l'IRAP) sono diverse. In questa ipotesi di cambio di regime fiscale si applica il comma 1, art. 4, del D.M. 8 giugno 2011, il quale stabilisce che tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria assume rilievo fiscale. Il successivo comma 2, art. 4, del D.M. chiarisce che il *fair value* da FTA sarà deducibile in relazione alla disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziato prima della

riclassificazione. In sintesi si avranno i seguenti effetti: - ai fini IRES, la valutazione al *fair value* concorrerà alla formazione del reddito e l'*impairment* deducibile perché relativo a crediti verso la clientela ex art. 106, comma 3, TUIR; - ai fini IRAP, la valutazione al *fair value* sarà tassata/deducibile e l'*impairment* sarà deducibile in quanto relativo a crediti verso la clientela ex art. 6, comma 1, lett. c) – *bis*, D.Lgs. 446/97.

Titoli di debito di emittenti non bancari riclassificati dal portafoglio HTM al portafoglio HTC

Si tratta di titoli di debito che hanno superato l'*SPPI test*, e più in particolare di obbligazioni che vengono trasferite al portafoglio "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Crediti verso clientela, voce 40 b) dell'Attivo di Stato patrimoniale". Il passaggio avviene di fatto tra due portafogli fiscalmente immobilizzati. Tanto nel portafoglio di origine quanto in quello di destinazione, il titolo obbligazionario rimane valutato al costo ammortizzato. In *FTA*, è rilevato l'*impairment* legato al modello delle cd. *expected losses*, che è iscritto nella riserva di *FTA* ed è rilevato in contropartita del valore del titolo di debito. In sintesi, si verifica la seguente situazione: - ai fini IRES, pur cambiando il regime fiscale perché cambia la norma di riferimento tra portafoglio di origine e quello di destinazione, non cambia il trattamento IRES dell'*impairment* in *FTA* che assume rilievo fiscale nel periodo in cui sarà effettuata l'*FTA* che di norma, per i contribuenti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, corrisponde all'esercizio 2018; - ai fini IRAP si ha cambio di regime fiscale tra portafoglio di origine e di destinazione, pertanto, l'iscrizione in sede di *FTA* del fondo a copertura perdite per perdite attese non comporterebbe un componente del valore della produzione deducibile immediatamente ma nel successivo caso di cessione a titolo oneroso.(WR)

"Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 senza cambio di regime fiscale", di M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI, in Il fisco, 31/2018, pag. 3011.

Gli AA. proseguono nella rassegna dei casi di riclassificazione delle attività finanziarie dai portafogli IAS 39 ai portafogli IFRS 9 soffermandosi su quelli senza cambio di regime fiscale.

Per il settore bancario e finanziario, l'esempio più interessante in cui non si verifica il cambio di regime fiscale nel passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9, è quello delle riduzioni di valore in contropartita della rilevazione del fondo copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9. La disciplina fiscale di questo passaggio è contenuta nell'art. 7 del D.M. 10 gennaio 2018. In pratica, i commi 1 e 2 dell'art. 7, del Decreto, contengono le regole del trattamento fiscale, rispettivamente, IRES ed IRAP, a regime delle riduzioni di valore mentre il comma 3 si occupa della *FTA*. Gli AA. fanno giustamente notare che mentre l'art. 3 del Decreto gestisce, sotto il profilo fiscale, la *FTA* dallo IAS 39 all'IFRS 9 quando la riclassificazione contabile dello strumento finanziario ne comporta anche il passaggio ad un diverso regime fiscale, l'art. 7 in commento gestisce la *FTA* quando, al contrario, la riclassificazione contabile dello strumento finanziario avviene in costanza di regime fiscale. In altre parole, l'applicazione dell'art. 3 e quella dell'art. 7 sono fra loro alternative. In realtà, l'art. 7 del D.M. 10 gennaio 2018, richiamando il paragrafo 5.5. "Riduzioni di valore – Rilevazione delle perdite attese su crediti – impostazione generale", si riferisce alle perdite attese su crediti che hanno ad oggetto le attività finanziarie (*i.e.* crediti e titoli) valutate al costo ammortizzato (*HTC – Hold to collect*) e quelle valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (*HTCS – Hold to collect and sell*). La relazione illustrativa al Decreto chiarisce, infatti, che l'art. 7 ha per oggetto il "trattamento fiscale della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie".

In sede di *FTA*, il passaggio all'IFRS 9, in costanza fiscale, genera – alla data di transizione – un maggior onere per *impairment*, rispetto a quanto già contabilizzato in ambito IAS 39. L'art. 7, al comma 3, opportunamente afferma che non si applica il regime transitorio di cui al D.L. n. 185/2008 (regime fiscale delle operazioni pregresse), per quanto attiene al fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti con ciò chiarendo che in sede di *FTA* se ne ammette, con le nuove regole la deducibilità: a) ai fini IRES, di norma immediata⁵; b) ai fini IRAP, seguendo i chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa, sarà invece necessario, quando non si riferiscono a crediti verso clientela iscritti come tali in bilancio, attendere il realizzo dell'attività finanziaria.

⁵ Cfr. la ns. Circolare n. 4/2018.

Gli AA: analizzano poi alcuni esempi di riclassificazione in *FTA* senza cambio di regime fiscale.

Crediti verso la clientela e titoli di debito di emittenti non bancari riclassificati dal portafoglio L&R al portafoglio HTC

Si tratta di titoli di debito e finanziamenti che hanno superato l'*SPPI test*. Il passaggio si verifica a voce 40 b) dell'Attivo di Stato Patrimoniale "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Crediti verso la clientela". Con riferimento ai crediti verso la clientela e ai titoli di debito di emittenti non bancari riclassificati dal portafoglio L&R al portafoglio HTC, l'*impairment* iscritto nella riserva di *FTA* e rilevato in contropartita del fondo a copertura perdite per perdite attese è fiscalmente deducibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, nel periodo d'imposta in cui è effettuata la *FTA* che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2018. La stessa relazione illustrativa al Decreto chiarisce che l'*impairment*, sul piano contabile non rappresenta una modifica al criterio di valutazione dei crediti ma incide solo sulla misura delle rettifiche, che saranno maggiori, in quanto si passa da un modello cd. *incurred losses* ad un modello *expected losses*. Inoltre, sempre nella relazione viene chiarito che "l'adozione del predetto metodo di *impairment* non comporta alcuna riclassificazione contabile", posto che entrambi i portafogli (origine e destinazione): i) contabilmente, sono valutati al costo ammortizzato; ii) prevedono l'imputazione dell'*impairment* (a regime) a conto economico. Ai fini IRES, la disposizione fiscale applicabile è l'art. 106, comma 3, del TUIR, mentre ai fini IRAP, si applica l'art. 6, comma 1, lett. c-bis, del D.Lgs. n. 446/1997.

Crediti verso banche riclassificati dal portafoglio L&R al portafoglio HTC

Si tratta di crediti verso banche che hanno superato l'*SPPI test*, che passano alla voce 40a) dell'attivo di stato patrimoniale "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Crediti verso banche". Con riferimento a questa tipologia di strumento, l'*impairment* iscritto nella riserva di *FTA* non è fiscalmente deducibile ai fini IRES ed IRAP. Anche in questo caso, al pari di quello precedentemente analizzato, non si verifica il cambio di regime contabile e fiscale, visto che entrambi i portafogli: i) contabilmente sono valutati al costo ammortizzato; ii) imputano l'*impairment* a conto economico. Nel primo periodo di applicazione dell'IFRS si applica: a) ai fini IRES, l'art. 101, comma 5, TUIR, in base al quale le svalutazioni sono deducibili, come in passato, al verificarsi degli elementi certi e precisi di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR; b) ai fini IRAP, l'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97, in base al quale le svalutazioni saranno deducibili, come in passato, nell'esercizio in cui avviene la cessione a titolo oneroso e il passaggio alla voce 100a) di conto economico "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato".

Titoli di debito riclassificati dal portafoglio AFS al portafoglio HTCS

Si tratta di titoli di debito che hanno superato l'*SPPI test*, che passano a voce 30 dell'attivo di stato patrimoniale "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva". Considerato che il passaggio avviene tra due portafogli fiscalmente immobilizzati, per i quali non opera nemmeno la modifica del *timing* di tassazione, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del Decreto 10 gennaio 2018. Sotto il profilo contabile e fiscale, l'*FTA* opera in continuità fra il portafoglio di origine (AFS) e quello di destinazione (FVTOCI) e cambia, infatti, solo la logica di quantificazione dell'*impairment* legata al cd. modello delle *expected losses*. L'effetto, alla data di transizione, dovrebbe essere quello di generare un maggiore *impairment* rispetto a quanto eventualmente già rilevato con lo IAS 39.

L'*impairment*, di cui al § 5.5 dell'IFRS 9, operato, in *FTA*, sulle attività finanziarie riclassificate in *HTCS* in costanza di regime contabile e di regime fiscale, è fiscalmente deducibile: a) ai fini IRES, ex art. 110, comma 1-bis, lett. a), del TUIR, combinato con l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del Decreto 8 giugno 2011, nell'esercizio in cui avviene l'*FTA* che è, di norma, per i contribuenti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2018; b) ai fini IRAP, seguendo i chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa, sarà, invece, necessario attendere la vendita del titolo di debito quando vi sarà l'interessamento della voce 100b) di CE "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva".

Titoli di debito riclassificati dal portafoglio HTM al portafoglio HTCS

Anche in questo caso si tratta di titoli di debito che hanno superato l'*SPPI test*, che vengono iscritti alla voce 30 dell'Attivo di Stato Patrimoniale "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva". Il passaggio avviene tra due portafogli fiscalmente immobilizzati e si applica l'art. 7, comma 3, del Decreto 10 gennaio 2018. Contabilmente cambia la valutazione del titolo obbligazionario che passa dal costo ammortizzato al *fair value* con impatto a OCI. In sede di

FTA il valore del titolo si incrementa /decrementa per effetto della valutazione al *fair value*, che non ha alcuna rilevanza fiscale, come in passato, fino al momento del suo rigiro a conto economico a voce 100b) "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva". Sempre in FTA viene rilevato anche l'*impairment* legato al modello delle *expected losses*, che fiscalmente soggiace all'art. 7, comma 3, del D.M. 10 gennaio 2018. Tale componente è fiscalmente deducibile: a) ai fini IRES, nell'esercizio in cui avviene l'FTA, per il combinato disposto delle norme del TUIR e del DM 8 giugno 2011; b) ai fini IRAP, applicando per analogia i chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa al D.M. 10 gennaio 2018, sarà necessario attendere la vendita dell'attività finanziaria con iscrizione della perdita alla voce 100b) di conto economico "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva".

Titoli di capitale riclassificati dal portafoglio AFS al portafoglio FVTOCI su opzione

Si tratta di titoli di capitale per i quali la banca ha esercitato la cd. OCI *option*. In particolare, per tali titoli: i) il calcolo dell'*impairment* non è applicabile, in quanto non c'è *recycling* a conto economico; ii) utili e perdite derivanti da vendita/cancellazione non vengono mai riclassificati a conto economico; iii) i dividendi sono l'unica posta iscritta a conto economico. Al riguardo, la relazione illustrativa al Decreto precisa che: a) ai fini IRES, gli effetti della valutazione concorrono alla formazione della base imponibile al momento del realizzo degli strumenti stessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 110, comma 1-bis, lett. b), del TUIR e dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del DM 8 giugno 2011; b) ai fini IRAP, la relazione chiarisce che "*va da sé che nelle ipotesi di derecognition per fattispecie diverse dall'estinzione o dal rimborso anticipato, invece, la differenza tra il corrispettivo di cessione ed il valore fiscale delle relative attività finanziarie, anche se transita per opzione esclusivamente nelle altre componenti di conto economico in relazione agli strumenti di capitale, assume la medesima natura delle rettifiche registrate nella voce 100 del conto economico (inclusa nel margine di intermediazione e quindi rilevante ai fini dell'IRAP)*". Gli AA. sottolineano come con riferimento all'IRAP la conclusione cui perviene la relazione mal interpreta i contenuti dell'art. 2, comma 2, del DM 8 giugno 2011. Se, infatti, la banca non avesse esercitato l'opzione a OCI, la valutazione dei titoli di capitale sarebbe confluita alla voce 110, rilevante ai fini del tributo regionale, in quanto ricompresa nel margine di intermediazione. Sul punto, a parere degli AA, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate. (WR).

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Imposte sui redditi – Operazioni straordinarie – Scissione di società – Responsabilità per debiti fiscali della società scissa – Solidarietà illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione – Differente trattamento rispetto alla disciplina civile – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.

Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 90, in GT – Riv. giur. Trib. 7/2018, pag. 567.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, del DPR n. 917/1986 e dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono, per i debiti tributari, la responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie di scissione parziale, in luogo di quella, limitata alla quota di patrimonio netto attribuito, prevista dalla disciplina generale per i debiti civilistici.

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Spese di regia – Deducibilità – Inerenza – Necessità – Certificazione da parte della società di revisione – Sufficienza.

Cass., sez. trib. 18 maggio 2018, n. 12285, ne Il fisco 26/2018, pag. 2574.

La legittimità della deduzione, da parte di una società, di una quota delle spese generali (c.d. spese di regia) sostenute dalla capogruppo e da questa ripartire *pro quota* tra le società partecipate esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all'oggetto dell'attività sia dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi. Tale prova può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità all'attività di questa risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l'incarico e della responsabilità, civile e penale, in cui incorre il revisore, iscritto in apposito albo, che attesti dati non veritieri. Ne consegue che la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall'Amministrazione finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata (nel caso di specie, la sentenza non ha reso chiaro se e in quale occasione la società internazionale di revisione abbia formalizzato le sue valutazioni, mentre era necessario comprendere in che ruolo e in quale veste, anche sul piano delle responsabilità, quella certificazione di esistenza ed inerenza di costi fosse stata redatta).

Commissioni tributarie di merito

Redditi di impresa – Premio di risultato erogato ai dipendenti – Deducibilità – Esercizio di competenza.

Comm. trib. reg. della Lombardia, 9 luglio 2018, n. 3152/3/18, nel sito web www.ipsoa.it.

Il premio di risultato erogato ai dipendenti per gli obiettivi raggiunti nell'esercizio precedente è deducibile nel periodo d'imposta in cui viene deliberato dall'organo amministrativo e si verifica la condizione sospensiva prevista negli accordi aziendali.

Nella specie, il bonus ai dipendenti era stato quantificato sugli obiettivi raggiunti nel 2004 e 2005, ma deliberato, erogato e dedotto nel 2006.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di lavoro dipendente – TFR – Ritenute – Versamento tramite compensazione – Utilizzo di credito derivante da pregressi versamenti effettuati a titolo di acconto – Mancata esposizione in dichiarazione del credito – Irrilevanza – Opposizione del contribuente alla maggiore pretesa tributaria – Ammissibilità – Prova di errori di fatto o omissioni – Necessità.

Cass., sez. trib. 24 gennaio 2018, n. 1716, in GT-Riv. giur. Trib. 6/2018, pag. 498.

A norma della Legge n. 662/1996, art. 3, comma 213, i versamenti a titolo di anticipo di imposta sul TFR, costituiscono crediti di imposta specifici e a destinazione vincolata, potendo essere utilizzati

esclusivamente a scomputo delle ritenute d'imposta che il sostituto deve effettuare a versare all'erario al momento della erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti. Al di fuori dei casi in cui sono previsti specifici termini di decadenza per l'utilizzazione del credito di imposta, deve essere riconosciuta al contribuente la possibilità di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco, dimostrando l'esistenza di errori di fatto od omissioni che incidono sull'*an* o sul *quantum* della pretesa tributaria.

Reddito di lavoro dipendente – Stock options – Applicabilità tassazione vigente al momento dell'esercizio dell'opzione.

Cass., sez. V, del 17 luglio 2018, n. 18917, nel sito web www.ipsoa.it.

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente la disciplina di tassazione applicabile *ratione temporis* alle cosiddette "stock options" va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, indipendentemente dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni, il quale costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiario.

Il presupposto impositivo insorge non al momento della offerta della opzione ma in quello del suo esercizio.

RISCOSSIONE

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Riscossione – Conversione del termine breve in ordinario – Operatività del termine quinquennale – Sussistenza.

Cass., sez. trib. 12 dicembre 2017, n. 1997, GT-Riv. giur. Trib. 6/2018, pag. 488.

L'esclusione della c.d. conversione del termine breve di prescrizione in ordinario ex art. 2953 c.c. riguarda tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, per cui, in assenza di accertamento giudiziale definitivo, opera il termine di prescrizione quinquennale, anche quando si tratta di imposta di registro.

Commissioni tributarie di merito

Riscossione – Prescrizione – IRPEF ed IVA – Esclusione della c.d. conversione del termine breve in ordinario – Irrilevanza – Termine di prescrizione decennale previsto per il credito fiscale azionario – Rilevanza.

Comm. trib. reg. dell'Abruzzo, sez. I 16 giugno 2016, n. 169, GT-Riv. giur. Trib. 6/2018, pag. 489.

L'esclusione della c.d. conversione del termine breve di prescrizione in ordinario ex art. 2953 c.c. non comporta per tutti i crediti di natura fiscale l'operatività della prescrizione quinquennale, dovendosi aver riguardo al termine applicabile a ciascun tributo, che, per IRPEF ed IVA, è quello

decennale ordinario ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., mancando il requisito della periodicità.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

Dottrina

“Imposta sostitutiva opzionale sui finanziamenti – Estensione del requisito soggettivo agli intermediari finanziari diversi dalle banche – Sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 24 ottobre 2017” di M. PULCINI, in Strum. fin. e fisc. 35/2018, pag. 145.

In merito alle agevolazioni per il settore del credito previste dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973, concernenti l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, in luogo delle ordinarie imposte indirette altrimenti dovute su tutti gli atti, provvedimenti, contratti e formalità inerenti a tali operazioni, l'A. commenta la sentenza n. 242/2017, con la quale la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 244/2007, sollevata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione del regime sostitutivo (opzionale) alle predette operazioni effettuate dagli intermediari finanziari, ha definitivamente stabilito che spettano di diritto anche ai finanziamenti concessi dagli altri intermediari finanziari, iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, ai quali la legge ugualmente riserva l'esercizio del credito, non potendo essere riservati solo ai casi in cui le banche assumono il ruolo di imprese finanziatrici. Il principio, ancorché riferito alla disciplina dell'imposta sostitutiva vigente nel 2007, prima delle modifiche, riveste notevole rilevanza e si pone nel filone degli interventi legislativi che, razionalizzando la disciplina, avevano già esteso il requisito soggettivo per l'accesso al regime di favore ad altre categorie di soggetti, trasformando l'imposta sostitutiva da tributo autonomo a tributo opzionale. Con le conclusioni della Corte Costituzionale, in sostanza, viene sancito che il regime sostitutivo opzionale può essere attivato per i finanziamenti (erogazione o messa a disposizione di nuovo denaro) di durata contrattuale superiore a 18 mesi, o che, in generale, rispettino il requisito oggettivo di cui agli artt. 15 e ss. del citato D.P.R. n. 601/73, effettuati da ogni intermediario finanziario di cui all'art. 106 del sopra richiamato D.Lgs. n. 385/93, prescindendo dalla destinazione del finanziamento e dallo *status* o dalla natura del soggetto finanziato. (SG)

IVA

Dottrina

“Il regime IVA dei servizi di consulenza finanziaria in materia di investimenti tra orientamenti comunitari e prassi interna” di F. FASSO', in Strum. fin. e fisc. 36/2018, pag. 87.

L'A. commenta la Risoluzione n. 38/E del 15.5.2018, con la quale l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza di interpello presentata da una società di intermediazione mobiliare autorizzata a svolgere sia il servizio di gestione di portafogli che quello di consulenza in materia di investimenti senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte propria, è tornata ad occuparsi del regime impositivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei servizi di consulenza prestati in materia di investimenti, fornendo importanti chiarimenti e discostandosi dal precedente orientamento in materia. Infatti, a seguito del recepimento in Italia della cd. “Direttiva Mifid”, il Testo Unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria ha ricondotto “*l’attività di consulenza in materia di investimenti*” nell’ambito dei servizi e delle attività di investimento “*principali*”, definendola come “*la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari*”. A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sul regime IVA applicabile a tale tipologia di attività ha, in un primo momento, ritenuto che il servizio di consulenza in parola dovesse godere del regime di esenzione dall’imposta, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/72. Tuttavia, a seguito della difforme interpretazione resa sul tema dai giudici europei, la questione è stata sottoposta all’attenzione del Comitato IVA che, con il *Working Paper* n. 849 del 22.4.2015, ha fornito importanti chiarimenti cui l’Amministrazione finanziaria, con la citata risoluzione n. 38/E, si è conformata, mutando il precedente orientamento espresso nel 2008. L’Amministrazione finanziaria, infatti, nella citata pronuncia, dopo aver brevemente ripercorso l’evoluzione legislativa, giurisprudenziale e di prassi che ha interessato la disciplina dei servizi di consulenza in materia di investimenti, ha rilevato come la peculiarità della fattispecie oggetto di interpello sia ravvisabile nella “*posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità*” che caratterizza l’attività di consulenza svolta dalla società istante. Ha escluso la sussistenza di un’attività di intermediazione e negoziazione esente da IVA, affermando invece l’imponibilità ai fini IVA dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dalla società istante e giungendo pertanto a conclusioni aderenti alle posizioni espresse in ambito comunitario. (SG)

“Gruppo IVA: valutazioni di convenienza” di F. GRANDOLGO, P. LISI e F. PAPOTTI, in Corr. Trib. 31/2018, pag. 2409

In considerazione dell’imminente scadenza del termine per esercitare l’opzione per l’adesione al Gruppo IVA, attualmente fissato per il 15 novembre p.v., ma con effetto già dal 1° gennaio 2019, l’articolo offre un’attenta analisi degli aspetti dell’istituto che maggiormente si prestano ad orientare la scelta degli operatori. L’analisi della convenienza di optare per l’adozione del Gruppo IVA va fatta - secondo gli AA. - tenendo conto delle disposizioni che offrono vantaggi per le società aderenti, come la riduzione degli obblighi amministrativi e la minimizzazione degli oneri finanziari, nonché la facoltà, riconosciuta in sede di decreto attuativo, di optare per la separazione delle attività in costanza di Gruppo. Si deve poi proseguire l’analisi con l’individuazione di elementi e rapporti potenzialmente penalizzanti per la singola realtà aziendale. Ne è esempio il principio “*all in, all out*”, in base al quale, una volta che sia stata esercitata l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA, è obbligatoria l’inclusione di tutti i soggetti per i quali ricorrono i vincoli, nonché i rapporti tra Gruppo e *branch* di una delle società aderenti e l’irrelevanza IVA di un eventuale credito IVA generato dal Gruppo, con poste a debito delle società aderenti. (SG)

“Gruppo IVA – Cripticità in tema di vincolo economico” di D. MORABITO e C. ATTARDI, ne Il fisco 30/2018, pag. 2949.

Il Decreto del Ministro dell’Economia del 6 aprile 2018, attuativo della disciplina domestica del gruppo IVA di cui al Titolo V-*bis* del D.P.R. n. 633/72, prevede che per l’operatività di questo regime speciale dal 1° gennaio 2019 l’opzione possa essere esercitata entro il 15 novembre 2018.

Gli AA. offrono uno spunto di riflessione, in occasione dell’imminente scadenza del termine, al fine di valutare l’opportunità o meno dell’esercizio dell’opzione per il regime del Gruppo IVA, sotto il profilo dei requisiti soggettivi e dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo. Mentre i vincoli finanziario e organizzativo dovrebbero essere di rapido appuramento, qualche profilo problematico presenta il vincolo economico, non adeguatamente sviluppato dal legislatore e dal Decreto ministeriale di attuazione. Gli AA., infine, invitano a trarre utili argomenti ricostruttivi dalla prassi interpretativa europea e dall’esperienza già maturata presso altri Paesi dell’Unione. (SG)

Prassi Amministrativa

IVA – Costituzione Gruppo IVA – Presentazione istanze di interpello finalizzate alla esclusione o alla inclusione di soggetti passivi d'imposta in un Gruppo IVA – Chiarimenti.

Ris. Agenzia delle entrate 10 luglio 2018, n. 54/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia delle entrate ha confermato in via interpretativa la possibilità di presentare istanza di interpello probatorio in relazione alla costituzione di un Gruppo IVA anteriormente all'esercizio dell'opzione per la creazione del soggetto passivo IVA unico.

A mezzo di tale strumento, il soggetto passivo ottiene – entro 120 giorni – un parere dall'Amministrazione finanziaria in merito alla sussistenza delle condizioni o sull'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali.

Al riguardo l'Agenzia ritiene che il previo esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA non costituisce condizione per la presentazione dell'istanza di interpello probatorio. Diversamente infatti, si verserebbe in una situazione in cui – all'atto dell'esercizio dell'opzione – si includono nel Gruppo IVA soggetti privi dei requisiti o si escludono operatori economici in possesso delle condizioni di legge. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IVA – Detrazione – Locazione di immobile da società holding a sua controllata – Detrazione delle spese sostenute per l'acquisto della partecipazione – Legittimità.

Corte di Giust. UE, sez. VII, 5 luglio 2018, causa n. C-320/17, ne Il fisco 31/2018, pag. 3062.

La locazione di un immobile da parte di una *holding* alla sua controllata costituisce un'interferenza nella gestione di quest'ultima, che deve essere considerata un'attività economica ai fini IVA idonea a legittimare l'esercizio della detrazione sulle spese sostenute per l'acquisto della partecipazione se la prestazione resa ha carattere stabile, è effettuata a titolo oneroso ed è soggetta ad imposta.

In via di principio, la detrazione che soddisfa le condizioni di cui sopra può essere esercitata integralmente, in quanto le spese sostenute dalla *holding* rientrano nelle sue spese generali. Se, tuttavia, la holding non partecipa alla gestione di tutte le controllate, la detrazione è ammessa in proporzione alle spese riferibili alle controllate verso le quali svolge un'attività economica e deve essere determinata in base a criteri oggettivi.

Corte di Cassazione

IVA – Accessorietà – Contratto di intermediazione – Servizi amministrativi e tecnici forniti dalla società intermediaria – Natura accessoria.

Cass., sez. trib. 6 luglio 2018, n. 17836, nel sito web www.eutekne.it.

Nell'ambito di un contratto di intermediazione in cui la società intermediaria, a fronte di un corrispettivo unico, assume anche l'incarico di fornire ulteriori servizi, amministrativi e tecnici, finalizzati all'attività di commercializzazione, le prestazioni rese vanno qualificate come un'unica operazione economica e conseguentemente sia i servizi di intermediazione, sia quelli qualificati come accessori, sono soggetti al medesimo regime IVA.

Secondo la Corte di Cassazione ciò che deve essere tenuto in considerazione, ai fini della determinazione del regime IVA applicabile, è lo scopo del contratto e la finalità dei servizi resi dalla società intermediaria in rapporto a quest'ultimo.

REGISTRO (Imposta di)

Dottrina

“Retroattive le modifiche all’art. 20 del TUR? Il commento” di G. ZIZZO, in Corr. Trib. 26/2018, pag. 2011.

L'A. critica l'ennesima ordinanza della Suprema Corte n. 7637/2018 che nega la funzione interpretativa e retroattiva delle modifiche operate al testo dell'art. 20 del T.U.R. dall'art. 1 comma 87, lett. a), della L. n. 205/2017, ossia della sostituzione del riferimento agli “atti presentati alla registrazione” con quello *“all’atto presentato alla registrazione”*, e dell’inserimento della precisazione secondo cui l'imposta è applicata *“sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”*.

La Suprema Corte nega la natura interpretativa delle modifiche in esame, rifiutando qualsiasi interpretazione, opposta alla propria, già prospettata dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina, e che sarebbe stata maggiormente compatibile con la formula letterale della norma. L'A. auspica un intervento legislativo che possa dirimere la situazione di conflitto tra le diverse correnti interpretative in merito all'art. 20 del TUR. (SG)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Registro (imposta di) – Divisioni – Masse plurime – Individuazione dei titoli che generano la comunione – Rilevanza – Titoli che traslano le quote tra i soggetti all'interno della stessa massa – Irrilevanza.

Cass., sez. trib. 9 novembre 2017, n. 7604, in GT-Riv. giur. Trib. 7/2018, pag. 582.

Le masse plurime nascono da titoli diversi e tale pluralità deve attenere al rapporto funzionale tra titolo e massa e non tra titolo e soggetto. Ne consegue che, ai fini della sussistenza delle eventuali masse plurime, si devono individuare i titoli che generano la comunione e non quelli che traslano le quote tra i soggetti all'interno di una stessa massa.

Commissioni tributarie di merito

Registro (imposta di) – Conferimento d’azienda e cessione delle quote della conferitaria – Riqualicabilità in cessione d’azienda – Illegittimità – Assenza del collegamento negoziale.

Comm. trib. reg. di Milano, 15 giugno 2018, n. 2772/13/18, nel sito web www.eutekne.it.

La CTR di Milano ha negato la legittimità della riqualicazione, operata dall'Amministrazione finanziaria applicando il previgente art. 20 del DPR 131/86, in cessione d'azienda dell'operazione di conferimento di azienda seguita dalla cessione delle quote della conferitaria, basata soltanto sulla

stretta successione temporale delle citate operazioni e su talune indiscrezioni di stampa per cui le trattative inerenti la cessione de ramo d'azienda si sarebbero svolte tempo prima delle operazioni contestate.

Tali elementi, secondo i giudici non erano affatto sufficienti a dimostrare la presenza di un disegno unitario alla base delle operazioni contestate.

TRUST

Dottrina

“Il *trust* – Parte seconda” di A. RAVERA, in Dir. e prat. Trib. 3/2018, pag. 1335.

Dalla ricostruzione del *trust* realizzata dall'A., attraverso l'analisi delle principali pronunce giurisprudenziali e dei più significativi interventi di prassi e dottrinali, emerge uno scenario incerto, non tanto per la disciplina da applicarsi quanto, per la lettura altalenante delle disposizioni che viene offerta, in più occasioni e su diversi aspetti sia dall'Amministrazione e sia dalla giurisprudenza.

Non sono condivisibili le considerazioni, talvolta espresse e talvolta implicite, che parte della dottrina continua a riproporre quando deve confrontarsi con il *trust*, inquadrandolo come strumento impiegato con finalità elusive.

L'A., nel mettere dei punti fermi sul versante fiscale auspica un intervento chiarificatore del legislatore che possa recepirli in modo da risolvere definitivamente le diatribe che accompagnano l'istituto e che si riflettono su una giurisprudenza oscillante. (EM)

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

***Trust* – Conferimento di beni – Non si applica l'imposta sulle successioni.**

Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. 15, 29 marzo 2018, n. 1399, in Trust e att. fid. 4/2018, pag. 423.

Il conferimento di beni in *trust* è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto non comporta un reale trasferimento di beni e diritti con conseguente reale arricchimento, né dall'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 può desumersi l'istituzione di un'autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione. L'imposta proporzionale sarà dovuta dai beneficiari quando i beni e diritti in *trust* saranno loro trasferiti.

Dottrina

ALBANO G., BETTARINI M., "Effetti fiscali correlati ai nuovi OIC: i "fatti successivi" e gli impatti ACE dei finanziamenti infruttiferi" (REDDITI DI IMPRESA)	Pag. 15
ANGELINI A., ERARIO A., "CFC: profili interpretativi e applicativi alla luce delle recenti modifiche normative, compatibilità rispetto al diritto comunitario ed internazionale" (IRES)	" 5
ANTONINI M., SETTI DELLA VOLTA C., "Ritenute sui dividendi in uscita e fondi di investimento non residenti: ancora una incompatibilità UE" (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	" 3
BASTIANELLI M., "La nozione di strumento finanziario nella normativa relativa ai Piani individuali di risparmio (PIR) (REDDITI DI CAPITALE)	" 10
CAPITTA F., "Notazioni in merito alla compatibilità della norma anti-elusiva in materia di contratti "pronti contro termine" e di "mutuo" aventi ad oggetto partecipazioni con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali" (ELUSIONE)	" 4
CARAMELLI R., MANZINI M., "Finanziamenti infragruppo: effetti della rilevazione contabile sulla determinazione di IRES e IRAP" (REDDITI DI IMPRESA)	" 17
DI CESARE F., "PIR e altre agevolazioni fiscali per investimenti a lungo termine delle persone fisiche e degli enti di previdenza" (REDDITI DI CAPITALE)	" 10
DI FELICE P., MASSAROTTO S., "La qualificazione delle polizze <i>unit</i> e <i>index linked</i> ai fini fiscali" (REDDITI DI CAPITALE)	" 11
FASSO F., "Il regime IVA dei servizi di consulenza finanziaria in materia di investimenti tra orientamenti comunitari e prassi interna" (IVA)	" 27
FORTUNATO V., PIAZZA M., "La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate: prime considerazioni su alcuni impatti di fiscalità internazionale" (RENDITE FINANZIARIE)	" 13
GRANDOLGO F., LISI P e PAPOTTI F., "Gruppo IVA: valutazioni di convenienza" (IVA)	" 28
GUARINO S., "Società di gestione del risparmio, fondi immobiliari e soggettività tributaria" (IRES)	" 6
MASTROBERTI A., "Utili distribuiti da partecipate localizzate in paradisi fiscali" (REDDITI DI CAPITALE)	" 12
MIELE L., "Opzione per la tassazione consolidata da parte di controllante neo-costituita" (IRES)	" 6
MIGNARRI E., "Partecipazioni qualificate: incertezze su non residenti, fondi immobiliari e minusvalenze pregresse" (RENDITE FINANZIARIE)	" 14

MORABITO D., ATTARDI C., "Gruppo IVA – Cripticità in tema di vincolo economico"
(IVA)

Pag. 28

PARISOTTO R., "Il trattamento fiscale dei redditi da partecipazioni qualificate è allineato a quello delle partecipazioni non qualificate"
(RENDITE FINANZIARIE)

" 14

PARISOTTO R., "Redditi di partecipazioni qualificate: positiva ma di difficile applicazione la nuova disciplina secondo Assonime"
(RENDITE FINANZIARIE)

" 14

PIAZZA M., SCAGLIARINI A., "Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 con cambio di regime fiscale"
(REDDITI DI IMPRESA)

" 18

PIAZZA M., SCAGLIARINI A., "Riclassificazione di strumenti finanziari da portafogli IAS 39 a portafogli IFRS 9 senza cambio di regime fiscale"
(REDDITI DI IMPRESA)

" 22

PULCINI M., "Imposta sostitutiva opzionale sui finanziamenti – Estensione del requisito soggettivo agli intermediari finanziari diversi dalle banche – Sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 24 ottobre 2017"
(IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI)

" 27

RAVERA A., "Il *trust* – Parte seconda"

ZIZZO G., "Retroattive le modifiche all'art. 20 del UR? Il commento"
(REGISTRO (Imposta di))

" 30

Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle entrate 10 luglio 2018, n. 54/E
(IVA)

" 29

Prov. Agenzia delle entrate 7 agosto 2018, n. 185630
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))

" 2

Ris. Agenzia delle entrate 9 agosto 2018, n. 63/E
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))

" 2

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, 12 giugno 2018, causa n. C-650/16
(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)

" 3

Corte di Giust. UE, sez. V 21 giugno 2018, causa n. C-480/16
(REDDITI DI CAPITALE)

" 12

Corte di Giust. UE, sez. VII 5 luglio 2018, causa n. C-320/17
(IVA)

" 29

Corte Costituzionale

Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 90
(REDDITI DI IMPRESA)

Pag. 24

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 9 novembre 2017, n. 7604
(REGISTRO (Imposta di))

“ 30

Cass., sez. trib. 12 dicembre 2017, n. 1997
(RISCOSSIONE)

“ 26

Cass., sez. trib. 24 gennaio 2018, n. 1716
(REDDITI DI IMPRESA)

“ 25

Cass., sez. trib. 18 maggio 2018, n. 12285
(REDDITI DI IMPRESA)

“ 25

Cass., sez. trib. 23 maggio 2018, n. 12738
(IRES)

“ 7

Cass., sez. Trib. 6 luglio 2018, n. 17836
(IVA)

“ 29

Cass., sez. Trib. 17 luglio 2018, n. 18904
(IRES)

“ 7

Cass., sez. V 17 luglio 2018, n. 18917
(REDDITI DI IMPRESA)

“ 26

Cass., sez. Trib. 20 luglio 2018, n. 19368
(IRES)

“ 7

Cass., sez. trib. 20 luglio 2018, n. 19430
(IRES)

“ 8

Cass., sez. trib. 30 luglio 2018, n. 20113
(IRES)

“ 8

Commissioni tributarie di merito

Comm. trib. reg. dell'Abruzzo, sez. I, 16 giugno 2016, n. 169
(RISCOSSIONE)

“ 26

Comm. trib. prov. di Milano, sez. I 23 aprile 2017, n. 1814
(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)

“ 3

Comm. trib. prov. di Padova, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 19
(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)

“ 4

Comm. trib. reg. di Milano, 29 gennaio 2018, n. 354/14/18
(IRES)

“ 8

Comm. trib. prov. di Brescia 8 marzo 2018, n. 136/1/18
(IRES)

“ 8

Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. 15, 29 marzo 2018, n. 1399 (TRUST)	Pag. 31
Comm. trib. reg. della Liguria, 12 aprile 2018, n. 414/1/18 (IRES)	“ 9
Comm. trib. prov. di Milano, sez. I, 17 aprile 2018, n. 1702 (IRES)	“ 9
Comm. trib. reg. della Lombardia, 13 giugno 2018, n. 2707/8/18 (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 4
Comm. trib. reg. di Milano, 15 giugno 2018, n. 2772/13/18 (REGISTRO (Imposta di))	“ 30
Comm. trib. reg. del Piemonte, sez. VII 5 luglio 2018, n. 354 (IRES)	“ 9
Comm. trib. reg. della Lombardia, 9 luglio 2018, n. 3152/3/18 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 25